

ACC

10000/142/997

LEGAL S/C 0
AUG. - DEC. 19

10000/142/997

LEGAL S/C OF ACC, BADOGLIO LEGISLATION
AUG. - DEC. 1943

Memo on the Decree for Defascification

1. Article 1 does not include functionaries of such fascist offices or organizations as GUF, GIL, Dittorio Federale, Fascist Militia, fiduciary of the Gruppo Rionale, members of the Gruppo Rionale committed, capo settore, capo nucleo, fascist school associations, etc. On the whole this Article in connection with other provisions of the decree meets the promise expressed in the Order of the Day of the Council of Ministers of 24 Nov. 1943 para 7.
2. Article 2 in connection with other provisions of the decree on the whole fulfills the promise of the above mentioned Order of the Day Art 9.
3. The procedure for the purging was described in Art. 3 seems to be reasonably well designed. There must be an error in the statement as to the number of the investigating commission mentioned under Art. 3b. Such Commission is said to have 4 members but would seem to have 5 members excluding the presiding officer and the ex-officio member. It should be pointed out that the preponderance of the bureaucratic vote over the vote of the lay members has been carefully secured and that no private person or other state official than that enumerated under Art. 3 has the right to call the attention of the examining authority to the fascist past of an official or functionary.
4. The exemptions from the penalties described in Art. 4 have a broad scope indeed. The exemption (e) permits a particularly broad discretion.
5. In regard to Art. 5 some difficulty may arise as to what is meant by liberated national territory in the last sentence. The last sentence if technically interpreted would exclude the Italian diplomatic personnel located abroad from the application of the decree while performing their offices abroad.
6. As to Art. 12 it is stated that the decree would take effect within 3 months after the date of the restoration of the territory to the Italian sovereignty. That would not indicate that the Italian Government realizes the necessity of formal extension of this decree to any territory after restoration.
7. In para. 8 of the above mentioned order of the day the Council pledged to readmit in the Public Administration persons dismissed or retired for political motives, to reexamine advancements and lack of promotions because of political motives. It would seem that this pledge has not been fulfilled by the decree under consideration. Although the subject could have at least been partly covered by it. Many cases suggest themselves as for instance: There might have been promotion of officials not falling within Art. 1 or 2 of the decree but which were due to the political pressure of relatives or friends of the promoted official.

7. *Penalties to order of officials - ~~to be~~*

It would seem rather strange to the
authorities that officials ousted
under this decree retain their pensioning

Council members and chambers etc

2. Article 2 in connection with other provisions of the decree on the whole fulfills the promise of the above mentioned Order of the Day Art 9.

3. The procedure for the purging was described in Art. 3 seems to be reasonably well designed. There must be an error in the statement as to the number of the investigating commission mentioned under Art. 3b. Such Commission is said to have 4 members but would seem to have 5 members excluding the presiding officer and the ex-officio member. It should be pointed out that the preponderance of the bureaucratic vote over the vote of the lay members has been carefully secured and that no private person or other state official than that enumerated under Art. 3 has the right to call the attention of the examining authority to the fascist past of an official or functionary.

4. The exemptions from the penalties described in Art. 4 have a broad scope indeed. The exemption (e) permits a particularly broad discretion.

5. In regard to Art. 5 some difficulty may arise as to what is meant by liberated national territory in the last sentence. The last sentence if technically interpreted would exclude the Italian diplomatic personnel located abroad from the application of the decree while performing their offices abroad.

6. As to Art. 12 it is stated that the decree would take effect within 3 months after the date of the restoration of the territory to the Italian sovereignty. That would not indicate that the Italian Government realizes the necessity of formal extension of this decree to any territory after restoration.

In para. 8 of the above mentioned order of the day the Council pledged to readmit in the Public Administration persons dismissed or retired for political motives, to reexamine advancements and lack of promotions because of political motives. It would seem that this pledge has not been fulfilled by the decree under consideration. Although the subject could have at least been partly covered by it. Many cases suggest themselves as for instance: There might have been promotion of officials not falling within Art. 1 or 2 of the decree but which were due to the political pressure of relatives or friends of the promoted official.

7. ~~Penalties to which officials are granted~~ ^{to be}

*It would seem rather strange for the
authorities to suggest that officials ousted
under this decree retain their pensions
and receive ~~other~~ indemnities.*

0388

Accel/121

121

Revi Decreti.

No 718 - 719 - 660 - 721 - 732 -

Regi Decreti.

No 718 - 719 - 668 - 721 - 732 -

96

399

REGIO DECRETO 9 agosto 1943. n. 778.
Intesa della denominazione del Ministero delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IL RECAPOPO DI ITALIA

Visto il R. Decreto 2 luglio 1926 n. 1131;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo; Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle Corporazioni assume la denominazione di "Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro".

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Luigi glia.

per l'isola di Rio e per volontà della nazione
 RE D'ITALIA E DI ALBANIA
 IMPERATORE D'ETHIOPIA

Viato il R. Decreto 3 luglio 1926 n. 1131;
 Viato la legge 24 dicembre 1925 n. 2253;
 Sulla proposta del Capo del Governo; Primo Ministro Segretario di Stato;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle Corporazioni assume la denominazione di "Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro".

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che in presenza di questo, l'editto del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1923

VITTORIO EMANUELE

Radiofilo...

GACCIATA UFFICIALE DEL RECLUSO IN DATA 16/VIII/1943 N. 150

REGIO PIRENEO-LEONE 6 agosto 1943, N. 719

Nomina del Comandante generale della M.V.S.N.

Pag. 2649

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1943

Riassunto dei comandi per la presentazione delle denunce e petizioni di denuncia della produzione violata delle campagne 1943.....Pag. 2650

PRESENTAZIONE DI RECHERCHES ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle Finanze: R. Decreto-Legge 17 maggio 1943, n. 451, concernente la modifica del R. Decreto-Legge 15 aprile 1943, n. 245, di cui è contenuta la limitazione di licenze sulle importazioni e la sostituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.....Pag. 2650

DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI

Ministero delle Corporazioni:

Riassunto del provvedimento D. 75 del 13 luglio 1943 riguardante la caratterizzazione e prezzi di polveroni e attivatori di pomp.....Pag. 2650

Riassunto del provvedimento P. 761 del 24 luglio 1943 riguardante la disciplina delle pelli di montone salato fresco.....Pag. 2651

Riassunto del provvedimento P. 762 del 24 luglio 1943 riguardante i prezzi massimi di vendita dei petami e dei vitelli di galli novine ed equine conosciute.....Pag. 2651

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi del Reg. decreti legge 30 dicembre 1936 n. 2708 e il dicembre 1940 n. 1972.....Pag. 2651

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Indirizzò ad un funzionario dell'Ispettorato di assunzione le gestioni provvisorie della Banca Popolare di Cremona.....Pag. 2651

Ministero delle Finanze:

Riduzione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucchi - Piombino e Romane comuni.....Pag. 2651

Diffida per smarrimento di certificati di reddito di titoli del debito pubblico.....Pag. 2652

VITTORIO MANFREDI III

per grande di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

MINISTRO DELL'INTERIORE

Visto il R. Decreto Legge 4 agosto 1924 n. 1292, convertito nella legge 17 marzo 1926, n. 562 riguardante il nuovo ordinamento della milizia V.S.N.;

Visto l'art. 18 della legge 12 gennaio 1939 n. 129

Ritenuto lo Stato di necessità derivante da cause di guerra;

Riepertura dei tendini per la presentazione della denuncia o atti-
fice di denuncia della produzione vinicola della campagna 1942..... Pag. 2650

PRESENTAZIONE DI MARCHI VINICOLI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI

Ministero delle Finanze: R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, conve-
nente la modifica del Regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, il quale
ammette il diritto di licenza delle importazioni alla istituzione di un
diritto di licenza sulle esportazioni..... Pag. 2650

DISPOSIZIONI E COMMENTI

Ministero della Conservazione:

Riassunto del provvedimento D. 755 del 15 luglio 1943 riguardante la
caratterizzazione e prezzi di polacchi e stivaloni di donna..... Pag. 2651
Riassunto del provvedimento D. 761 del 24 luglio 1943 riguardante la
disciplina della pelli di montone pelato fresco..... Pag. 2651
Riassunto del provvedimento D. 762 del 24 luglio 1943 riguardante i
prezzi massimi di vendita del pecorino e di vitagli di pelli bovine ed
equine conciate..... Pag. 2651
Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperativa di lavoro
del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936 n. 2288 e il dicembre 1930 n.
1242..... Pag. 2651

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Ispettorato ed un funzionario dell'Ispettorato di accertare la pubblica
provvisoria della Banca Popolare di Cremona..... Pag. 2651

Ministero delle Finanze:

Restituzione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucra - Pistola
e Romane comuni..... Pag. 2651
Diffida per esaurimento di certificati di vendita di vitelli del
debito pubblico..... Pag. 2652

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto-legge 4 agosto 1924 n. 1292, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562 riguardante il nuovo ordinamento della Mi-
nist. V. S. M.;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939 n. 129

Sintento lo Stato di necessità derivante da cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario
di Stato, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la guerra per
la Repubblica, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Comandante Generale della M. V. S. N. è scelto fra gli ufficiali
generali di grado non inferiore a tenente di Corpo d'armata o loro
rispondente ed è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del

Capo del

Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, che ha decorrenza del 26 luglio 1943 sarà presentato all'assemblea legislativa per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alle presentazioni del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MILANO A ROMA, ADDI 6 AGOSTO 1943

VITTORIO MANFREDI

Badoglio - Sorice - De Courten-Sandelli-

mente, è autorizzata alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque s'etti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO A ROMA, ADDI 6 MAGGIO 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio - Sorice - De Courten-Sandalli-

0407
GACETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 174 in data 29.VII.1943

REGIO DECRETO LEVE 23 luglio 43, n. 662

Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio Volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ABISSINIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129:

Ritenuto che si versa in Stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri l'Interno, per la fronte e l'istruzione, per la guerra, la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2038 è soppresso.

La cognizione dei reati già spettante al tribunale predetto è devoluta durante lo stato di guerra, ai tribunali militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. In devoluzione al primo luogo anche per i procedimenti in corso.

Relativamente ai reati di guerra, i tribunali militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra col rito di guerra.

Art. 2

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali militari e norme dell'articolo precedente, il giudice militare può valersi della facoltà prevista dall'articolo 223 del Codice Penale militare di guerra. Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche ove alla data suddetta sia già stato disposto il rinvio a giudizio.

Art. 3

La cognizione della trasgressione alle ordinanze di polizia emesse dall'Autorità militare in seguito a passaggio all'Autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, ed in casi dell'art. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appartenenti ai Tribunali militari.

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129:

Ritenute che si versa in Stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la grazia e l'indulgenza, per la guerra, la Marina e per l'ierarchia;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1925, n. 2368 è soppresso.

La cognizione dei reati già spediti al Tribunale predetto è devoluta durante lo stato di guerra, ai tribunali militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. La devoluzione avrà luogo anche per i provvedimenti in corso.

Relativamente ai reati reati, i Tribunali militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra col rito di guerra.

Art. 2

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali militari a norma dell'articolo precedente, il giudice militare può valersi della facoltà prevista dall'articolo 303 del Codice Penale militare di guerra. Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche con alla condizione sia già stato disposto il rinvio a giudizio.

Art. 3

La condizione della trasgressione alle ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in seguito a passaggio all'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, di cui dell'art. 317 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appartiene ai Tribunali militari.

Art. 4

Quando sia ritenuto necessario un giudizio immediato a senso di esemplarità il comandante dell'unità ucciso cui è costituito il Tribunale militare, che sarebbe competente secondo le norme 91 serie, che proceda nei modi e con le norme stabilite dall'articolo 233, secondo comma, 284 e 285 del Codice Penale militare di guerra e dagli articoli 84, secondo comma 26, 87 e 88 dell'ordinamento giudiziario militare

1.1.1.1.

per giudicare la persona arrestata, perche imputate di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, punibili con pena detentiva e con pena più grave.

L'ordine di convocazione del Tribunale indicato nel comma precedente non può essere dato dopo, che nel procedimento, già iniziato nei modi ordinari l'istruzione, sia stata chiusa.

Nel caso di convocazione del Tribunale indicato nel primo comma del presente articolo restano validi gli atti di istruzione eventualmente compiuti con le forme ordinarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua approvazione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE III

Badoglio - Fornaciari -
Azariti - Sorice -
De Courten - Sandalli -

non può essere dato dopo, che nel procedimento, già iniziato nei modi ordinari l'istruzione, sia stata chiusa.

Nel caso di convocazione del Tribunale indicato nel primo comma del presente articolo restano validi gli atti di istruzione eventualmente compiuti con le forme ordinarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alla Assemblea legislativa per la sua conversione in legge.

Il Capo del governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1943.

VITTORIO EMANUELE III

Balbo - Forasiodari -
Azzariti - Solito -
De Gennaro - Sandelli -

Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'antarchia.

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Sanità e Giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale e la Corporazione sono soppresi.

Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonché quelle successive di integrazione o modificazione:

- 1°) legge 20 marzo 1930, n. 208, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 2°) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 3°) R. Decreto-legge 19 aprile 1935, n. 141, sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1748;
- 4°) art. 2, secondo comma della legge 3 aprile 1939, n. 532, sulla disciplina storica dei rapporti collettivi di lavoro ann. 4 al titolo III delle Norme di attuazione approvate con R. Decreto del 19 luglio 1939, n. 1431;
- 5°) legge 5 febbraio 1934, n. 153, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni.

Art. 2

I Comitati tecnici corporativi o intercorporativi costituiti in attuazione della legge 5 febbraio 1934, n. 153, sono soppresi.

Art. 3

Il tentativo di conciliazione della controversia collettiva di lavoro da esperirsi dalla Corporazione ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 153, è devoluto ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della singola controversia.

Art. 4

24. 25.

Sono pertanto abbracciati i seguenti lavori, nonché quelle successive integrazioni o modificazioni:

2°) L'838 è gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio Nazionale della Concorrenza;

49) art. 5, seconda comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro tra e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con R. Decreto del 10 luglio 1926, n. 1151;

62

Tali accordi diventano obbligatori rispetto alle associazioni e i singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono, quando siano approvati, previa la validazione del caso, con decreto

11

Reale da emanarsi sentito il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati?

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di detti accordi da parte dei singoli, valgono le norme vigenti per i contratti collettivi.

Art. 5

Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazione è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.

Art. 6

Il Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, istituito con R. Decreto legge 24 gennaio 1942, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1942, n. 902, è soppresso.

Art. 7

Il Comitato interministeriale per l'autorità costituito col R. Decreto legge 2 gennaio 1939, n. 33, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso.

La competenza del Comitato preletto in materia di impianti industriali è attribuita al Ministro dell'Industria, del commercio, e del lavoro il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione di intesa, ove del caso con le amministrazioni interessate.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e il Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osserv-

Art. 5

Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazioni è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.

Art. 6

Il Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, istituito con R. Decreto legge 24 gennaio 1942, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1942, n. 902, è soppresso.

Art. 7

Il Comitato interministeriale per l'autarchia costituito col R. Decreto legge 3 gennaio 1939, n. 25, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso.

La competenza del Comitato predetto in materia di impianti industriali è attribuita al Ministro dell'Industria, del commercio, e del lavoro il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione d'intesa, ove del caso con le amministrazioni interessate.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e il Ministro dell'Industria del commercio e del lavoro sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordinando che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Datoza Roma addì 9 agosto 1942.

VITTORIO EMANUELE III
Badoglio - Piccardi - Azzariti -

EDIZIONE DECRETI 16 agosto 1943, n. 735

Inizio dell'anno giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1932, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Mostre Granducagilli, Ministro Segretario di Stato

per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

E' abrogata l'art. 35 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
R. Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che fissa la data di inizio dell'an-
no giudiziario al 23 ottobre.

Art. 2

L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative,
per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la
Grazia e Giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma addì 16 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE III

Badoglio - Acerbi -

PER GRAZIA DI DIO E DEL VOLONTA' DELLE NAZIONI
RE D'EREMIA E DI ALFANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 19, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sottitò il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Quarlesagilli, Ministro Segretario di Stato
per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

E' abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
R. Decreto 30 gennaio 1911, n. 12 che fissa la data di inizio dell'an
no giudiziario al 29 ottobre.

Art. 2

L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative
per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la
Grazia e Giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma addì 16 agosto 1939

VITTORIO EMANUELE III

Basiglio - Inzeriti -

REGIO DECRETO 9 Agosto 1943. n° 713.

Mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto 2 luglio 1926 n. 1131;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo; Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle Corporazioni assume la denominazione di "Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro".

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio.-

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto 2 luglio 1926 n. 1131;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo; Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle Corporazioni assume la denominazione di "Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro".

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio.-

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1943, N. 719

Nomina del Comandante generale della M.V.S.N.

pag. 2649

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1943

Riapertura dei termini per la presentazione della denuncia o rettifica di denuncia della produzione vinicola della campagna 1942.... pag. 2650

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle Finanze: R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, concernente la modifica del Regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, il quale aumenta il diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenze sulle esportazioni..... pag. 2650

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle Corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 755 del 15 luglio 1943 riguardante le caratteristiche e prezzi di polacconi e stivaloni di gomma..... pag. 2650

Riassunto del provvedimento P. 761 del 24 luglio 1943 riguardante la disciplina delle pelli di montone salato fresche..... pag. 2651

Riassunto del provvedimento P. 762 del 24 luglio 1943 riguardante i prezzi massimi di vendita dei pezzami e dei ritagli di pelli bovine ed equine conciate..... pag. 2651

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926 n. 2288 e il dicembre 1930 n. 1682..... pag. 2651

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca Popolare di Cremona..... " 2651

Ministero delle Finanze:

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca - Pistoia e Romane comuni..... Pag. 2651

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico. Pag 2652

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viato il R. Decreto Legge 4 agosto 1924 n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 riguardante il nuovo ordinamento della Milizia V.S.N.;

Viato l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939 n. 129

Ritenuto lo Stato di necessità derivante da causa di guerra;

Riapertura dei termini per la presentazione della denuncia o rettifica di denuncia della produzione vinicola della campagna 1942.....pag.50

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle Finanze: R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, concernente la modifica del Regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, il quale aumenta il diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenze sulle esportazioni.....pag. 2650

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle Corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 755 del 15 luglio 1943 riguardante le caratteristiche e prezzi di polacconi e stivaloni di gomma....." 2650.

Riassunto del provvedimento P. 761 del 24 luglio 1943 riguardante la disciplina delle pelli di montone salato fresche....." 2651.

Riassunto del provvedimento P. 762 del 24 luglio 1943 riguardante i prezzi massimi di vendita dei pezzami e dei ritagli di pelli bovine ed equine conciate.....pag. 2651

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926 n. 2288 e il dicembre 1930 n. 1882..... pag. 2651

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca Popolare di Cremona....." 2651

Ministero delle Finanze:

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca - Pistoia e Romane comuni..... Pag. 2651

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico. Pag 2652

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 4 agosto 1924 n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 riguardante il nuovo ordinamento della Milizia V.S.N.;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939 n. 129

Ritenuto lo Stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la Marina e per la Reonautica, abbiamo decretato e decretiamo:

A

Articolo unico

Il Comandante Generale della M.V.S.N. è scelto fra gli Ufficiali Generali aventi grado non inferiore a generale di Corpo d'armata o corrispondente ed è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del

Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, che ha decorrenza del 26 luglio 1943 sarà presentato all'assemblea legislativa per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO A ROMA, ADDI 6 AGOSTO 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio -- Sorice -- De Courten--Sandalli--

ponente, e autorizzato a fare presentazioni
legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO A ROMA, ADDI 6 AGOSTO 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio -- Sorice -- De Courten--Sandalli--

Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo deliberato e decretiamo.

Art. 1

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale e le Corporazioni sono soppressi.

Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonché quelle successive di integrazione o modificazione:

- 1°) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 2°) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 3°) R.D. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 141, sulla attribuzioni del Comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1715;
- 4°) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1936, n. 263, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con R.D. decreto del 1° luglio 1936, n. 1131;
- 5°) legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni.

Art. 2

I Comitati tecnici corporativi o intercorporativi costituiti in attuazione della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono soppressi.

Art. 3

Il tentativo di conciliazione delle cont. avversie collettive di lavoro da esperirsi dalla Corporazione ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è deferito ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta in volta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie.

Art. 4

Il presente decreto non sarà discusso diversamente le associazioni

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1932, n. 123;
Ritenute lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
e del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale e le Corporazioni sono soppressi.

Sono pertanto surrogati le seguenti leggi, nonché quelle successive, e si interviene a modificazione:

- 1°) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 2°) legge 5 gennaio 1932, n. 10, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
- 3°) R. Decreto-legge 16 aprile 1935, n. 141, sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;
- 4°) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1932, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con R. Decreto del 1° luglio 1932, n. 1431;
- 5°) legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni.

Art. 2

I Comitati tecnici corporativi o intercorporativi costituiti in attuazione della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono soppressi.

Art. 3

Il tentativo di conciliazione delle contenziose collettive di lavoro da esprimersi dalla Corporazione ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è deferito ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e del lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie.

Art. 4

Fino a quando non sarà disposto diversamente le associazioni sindacali possono stipulare accordi economici collettivi per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra determinate categorie professionali.

Tali accordi diventano obbligatori rispetto alle associazioni e ai singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono quando siano approvati, previa le modificazioni del caso, con decreto

./././.

Racile non emersero sentite il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati?

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di simili accordi da parte dei singoli, valgono le norme vigenti per i contratti collettivi.

Art. 5

Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazioni è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.

Art. 6

Il Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, istituito con R. Decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1942, n. 302, è soppresso.

Art. 7

Il Comitato interministeriale per l'autarchia costituito col R. Decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 32, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso.

La competenza del Comitato predetto in materia di impianti industriali è attribuita al Ministro dell'Industria, del commercio, e del lavoro il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione di intesa, ove del caso, con le amministrazioni interessate.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e il Ministro dell'Industria del commercio e del lavoro sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservar-

Art. 5

Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazioni è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.

Art. 6

Il Comitato interministeriale di coordinamento per l'agro-vigilamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, articoli e dei servizi, istituito con R.D. decreto-legge 24 gennaio 1932, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1932, n. 302, è soppresso.

Art. 7

Il Comitato interministeriale per l'attività costituito col R.D. decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 35, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso.

La competenza del Comitato predetto in materia di impianti industriali è attribuita al Ministro dell'Industria, del commercio, e del lavoro il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione di intesa, ove del caso, con le amministrazioni interessate.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e il Ministro dell'Industria del commercio e del lavoro sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 3 agosto 1942.

VITTORIO EMANUELE III

Badoglio - Piccerelli - Azeglio

REGIO DECRETUM 16 agosto 1943, n. 787.
Inizio dell'anno giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenute le state di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato
per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

E' abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
R. Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che fissa la data di inizio dell'an-
no giudiziario al 29 ottobre.

Art. 2

L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative
per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la
Grazia e Giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma addì 16 agosto 1939

VITTORIO EMANUELE III

Beloglio - Azzuriti -

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 123;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato
per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

E' abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
R. Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che fissa la data di inizio dell'an
no giudiziario al 29 ottobre.

Art. 2

L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato allo assemblee legislative
per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la
Grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma addì 16 agosto 1939

VITTORIO EMANUELE III

Badoglio - Acerbi -

(1) General Jacon
(2) Major Calin

TRANSLATION

Col. Uppel
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

N. 4487

121
P.M. 151 - 28 December 1943

A communique which will be published in the Gazzetta del Mezzogiorno of tomorrow 29 inst. and which will be broadcast by Radio Bari in the programme of 1300 hrs tomorrow and on succeeding news broadcasts:

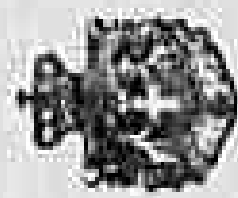
"The Ministry of Grace and Justice communicates:

"With decrees of the Undersecretary of Grace and Justice of 18 and 23 December 1943 the examinations for the profession of procurator whether for those in practice who are recognized as having participated in operations of war in the actual conflict or for others who are in practice. The examinations will take place at the Courts of Appeal at Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina and Palermo on two distinct dates, that is to say the first lot on 31 March, 1 and 2 April 1944 and the second lot on 28, 29 and 30 March 1944. The last day for applying to take these examinations at the above-mentioned courts will be 31 January 1944.

The decrees are published in the Official Gazette of the Kingdom - special series n. 5/B e n. 6/B.

As regards examinations for other Courts of Appeal provisions will be made by future decrees.

HEAD OF THE CABINET



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

UFFICIO AFFARI CIVILI

IN PRESSIONE
S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

N. 4487

Risposta alla lettera

N. _____
del _____

OGGETTO

Comunicato stampa

P. A. 151-28 Dicembre 1943

Comunicato che sarà pubblicato nella "Gazzetta del Mezzogiorno" di domani 29 corrente e che sarà trasmesso dalla Radio di Bari con la trasmissione delle ore 13 di domani e successive:

"Il Ministero di Grazia e Giustizia comunica:
"Con decreti del Sottosegretario alla Grazia e Giustizia del 18 e del 23 dicembre 1943 sono stati indetti gli esami per la professione di procuratore sia per i praticanti ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, sia per gli altri praticanti. Gli esami si svolgeranno per le sedi di Corti di Appello di Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina e Palermo, in due distinte date e precisamente per i primi nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944, per i secondi 28, 29 e 30 marzo 1944. Termine per la presentazione delle domande di esami presso dette Corti di Appello il 31 gennaio 1944.

I decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del

Regno-serie speciale- n. 5/B e n. 6/B.

Per gli esami presso le altre Corti di Appello sarà pro-

ceduto con successivi decreti.

Risposta alla lettera

N. _____

del _____

OGGETTO

Comunicato stampa

P.A. 151-28 Dicembre 1943

Comunicato che sarà pubblicato nella "Gazzetta del Mezzogiorno" di domani 29 corrente e che sarà trasmesso dalla Radio di Bari con la trasmissione delle ore 13 di domani e successive:

"Il Ministero di Grazia e Giustizia comunica:
"Con decreti del Sottosegretario alla Grazia e Giustizia del 18 e del 23 dicembre 1943 sono stati indetti gli esami per la professione di procuratore sia per i praticanti ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, sia per gli altri praticanti. Gli esami si svolgeranno per le sedi di Corti di Appello di Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina e Palermo, in due distinte date e precisamente per i primi nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944, per i secondi 28, 29 e 30 marzo 1944. Termine per la presentazione delle domande di esami presso dette Corti di Appello il 31 gennaio 1944.

I decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale- n. 5/B e n. 6/B.
Per gli esami presso le altre Corti di Appello sarà provveduto con successivi decreti.

Al Maggiore CAIN

Commissione Alleata di Controllo

Albergo Internazionale

BRINDISI

IL CAPO DI GABINETTO

121

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto gli art. 19-20 e 21 del R.D.L. 27-II-1933 n. 157 dell'Ordinamento delle Professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli art. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli art. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 509 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno presso le Corti di Appello di Bari, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari e le ~~semplici~~ relative prove scritte si terranno nei giorni.....

Per le altre Corti d'Appello sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-I-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-II-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nei singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A al decreto ministeriale 12 agosto 1943.

Art. 5

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 e abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno presso le Corti di Appello di Bari, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari e le ~~altre Corti di Appello~~ relative prove scritte si terranno nei giorni..... alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti d'Appello sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-I-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-II-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nei singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A al decreto ministeriale 12 agosto 1943.

Art. 5

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

COMING ON MONDAY AND SATURDAY
THE HARBORVIEW AT 8 PM

hearing commenced 19-20 and 21 of A.D. 1933, at 27 Feb. 1933, at 157 of the Proceedings of Advocate and Procurator, continued, with applications, in the law of 22 Jan. 1934, at 16 of the A.D. of 22 Jan. 1934.

Everything seen Apr. 1 to 4 at the base of 25 March 1940 n. 754 and Oct. 1 to 6 of the P.I.M. of 15 May 1943 n. 509 nothing fulfilled regulations.

100

The Minister's Report of 12 August 1951 stated that the Government intended to consider the question of the abolition of the death penalty.

2000

Examinations for the profession of solicitor will be held at Belfast, Dublin and London.

They will take place at the House of Lords of Lincoln and Little Britain } Paris, Geneva, Vienna, Catania, Palermo and Cagliari.
and the required examinations will be written on the
at 6 PM.

~~will be made to be made at a later date~~ For the counts of that page will
be fixed.

Application for admission already presented will have to be resubmitted. They will be given on forms provided with 8 line stamps and used in the context of line not later than 30 Jan. 1942, with enclosed documents indicated by lot. 10 of the 10, 02 02 Jan. 1934 in 77.

100

5 June¹⁸⁶⁷ A George with promise for appointment of an evening
demonstration.

121

Full

The Undersecretary of State for the Ministry of Pardon & Pardon.

Having seen the R.D. Law of 27 Nov. 1953 n. 1578 on the regulation of professions of advance and promotion, comprised, with modifications, in the law of 22 Jan. 1954 n. 36, and the R.D. of 22 Jan. 1954 n. 37 concerning the integrating rules and rules for execution of the cited R. Decree-law;

Having seen the law of 23 March 1950 n. 25, and the R.D. Law of 13 May 1953 n. 568, which modify the judicial regulation;

Considering it advisable to insert an extraordinary session of aptitude examinations in accordance with art. 3 of the above said R.D. Law of 13 May 1953 n. 568.

DECREED:

art. 1

The Ministerial Decree of 30 June 1945 is abrogated and replaced by this Decree.

art. 2.

An extraordinary session of aptitude examinations for the candidates -
municipality, who have completed the prescribed period of residence and who have
been credited with participation in operations of war in the present conflict,
is inserted, in accordance with provisions of the law of the 29 April 1943 n.
449.

The examinations will be held at the seats of the Court of appeal of
the three and-liberty Italy of Bari, Naples, Palermo, Cagliari, Messina,
Catania, Palermo on the 9th.

will be fixed for other Courts of Appeal. Another date

art. 3.

The applications for admission to examinations drawn on forms provided
with stamp of 3 lire must be presented at the competent office before 31
Jan. 1946, with the following documents attached in accordance with art.
16 n. 1-2-3 of the R.D. of 22 Jan. 1954 n. 34:

1. The original diploma (degree) of graduation.
2. Certificate of completion of the service.
3. Receipt for the tax of 200 lire prescribed for admission to examina-
tions to be held in an office of Registry.
4. Documents issued by the competent military authorities, testifying
that the candidate meets the requirements called for by the law of 29 April
1943 n. 429.

These also because of circumstances flowing from the state of war should
and it is possible to attach to the application documents requested under 1
and 2, any substitutes then in accordance with art. 5 of the R.D. of 23 May
1943 cited above, with other documents suitable to prove possession of the
respective requirements.

LA SOTTO-INTENDENZA DI STATO E LA SCELTA E OMBRELLA

Visto il R.D. Legge 27 novembre 1935 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1936 n. 36, ed il R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio Decreto legge;

Visto la legge 23 marzo 1940 n. 234, ed il R.D. legge 13 maggio 1943 n. 339, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenute l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D. legge 13 maggio 1943;

DECRETI

ART. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto. -

ART. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed al cui lista riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943 n. 419. -

Gli esami si svolgeranno presso la Sede di Corteo di Appello del-
l'Ufficio di Gabinetto, alle ore 9 antima-
ridiane. - Altra data sarà fissata per le altre Corti di Appello.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice. -

ART. 3

Le Commissioni di emissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al competente Ufficio entro il 31 gennaio 1944, conformemente a norma dell'art. 16 n. 1-2-3 - del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 dei seguenti documenti:

- 1) Un'originale di laurea;
- 2) Certificato di compimento della pratica;
- 3) Ricevuta della tassa di L. 2.500 prescritta per l'emissione agli esami da versarsi in un ufficio del Registro;
- 4) Documenti rilasciati dalla competente autorità militare, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 29 aprile 1943 n. 419.

Oglore che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si torrano nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di

DIRETTA

ART. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto. -

ART. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di laurea per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed al cui esito sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943 n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le sedi di Corte di Appello del-
la
Corte di Cassazione, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria, e in tutte le altre Corti di Appello.
- Altra data sarà fissata per le altre Corti di Appello.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice. -

ART. 3

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al competente Ufficio entro il 31 gennaio 1944, corredate a norma dell'art. 16 n. 1-2-3 - del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dei seguenti documenti:

- 1) Di Atto originale di Laurea;
- 2) Certificato di compimento della pratica;
- 3) Ricevuta della tassa di L. 200 prescritta per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del Registro;
- 4) Documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 29 aprile 1943 n. 419.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda coi documenti di cui al n. 1 e 2, possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R.D.L. 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi. -

0440

12/

HEADQUARTERS
ARMY OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

ATTN: G-1

*Re: Summary of the
Army Office of the Chief of Staff
13 December 1913*

My dear

Circulation

I should like to explain our attitude in regard to the publication of the Official Gazette in occupied territory.

With regard to the territory which it is hoped will be restored to your jurisdiction shortly, we shall be very happy to circulate copies of this Gazette to all officials named by you, with a view to enabling such officials to prepare for the restoration.

Of course you will understand that this circulation of this Gazette in occupied territory does not mean that the laws published in the Gazette become law in such territory until the date of restoration. However, ^{if} ~~it~~ is any possible even you desire that any decree published by you in the Gazette should become effective ^{and} forthwith in occupied territory, ~~if~~ you will notify the Commission, I shall be happy to consider the matter and make suitable recommendations to the appropriate authorities. Arrangements have already been made between us for the publication of your proposed decrees relating to the absorption of discriminatory laws when received from you.

With regard to the laws over which the Allied Powers possess, for military reasons, to retain the rights of an occupant for the time being, I do not think any useful purpose would be served by sending copies of the Gazette to Italian officials operating there

48000

By door

Circulation

I should like to explain our attitude in regard to the publication of the Official Gazette in occupied territory.

With regard to the territory which it is hoped will be restored to your jurisdiction shortly, we shall be very happy to circulate copies of this Gazette to all officials named by you, with a view to enabling such officials to prepare for the restoration.

Of course you will understand that this circulation of this Gazette in occupied territory does not mean that the decrees published in the Gazette become law in such territory until the date of restoration. However, ^{if} in any specific case you desire that any decree published by you in the Gazette should become effective ^{and} forthwith in occupied territory, ~~if~~ you will notify the Commandant. I shall be happy to consider the matter and make suitable recommendations to the appropriate authorities. Arrangements have already been made between us for the publication of your proposed decrees relating to the abrogation of discriminatory laws when received from you.

With regard to the area over which the Allied Forces possess, for military reasons, to retain the rights of an occupant for the time being, I do not think any useful purpose would at present be served by sending copies of the Gazette to Italian officials operating there but we carefully study all decrees published by you and communicate them to the Military authorities in this area with a recommendation as to which, if any, should be made effective ^{while} in this area. If there are any decrees which you desire should become effective at once in that area and will notify the Commandant I shall in this case also be happy to consider the matter and make suitable recommendations to the appropriate authorities.

TRANSLATIONThe Undersecretary of State for the Ministry of Interior & Justice.

Having seen the R.D. Law of 27 Nov. 1943 n. 1578 on the regulation of professions of advocate and procurator, comprised, with modifications, in the Law of 22 Jan. 1934 n. 36, and the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 37 containing the integrating rules and rules for execution of the cited R. Decree Law;

Having seen the Law of 23 March 1940 n. 254 and the R.D. Law of 15 May 1943 n. 509, which modify the judicial regulation;

Considering it advisable to insert an extraordinary session of aptitude examinations in accordance with Art. 3 of the above said R.D. Law 15 May 1943 it is

ORDER:Art. 1

The Ministerial decree of 30 June 1943 is abrogated and replaced by this decree.

Art. 2.

An extraordinary session of aptitude examinations for the candidates -- procurators, who have completed the prescribed period of practice and who have been credited with participation in operations of war in the present conflict, is inserted, in accordance with provisions of the Law of the 29 April 1943 n. 439.

The examinations will be held at the seat of the Court of Appeal of the free and liberated Italy of Bari, Naples, Catania, Cagliari, Messina, Catania, Palermo on the at 9 A.M. Another date will be fixed for Courts of Appeal which are still occupied.

Art. 3.

The applications for admission to examinations drawn on forms provided with stamps of 8 lire must be presented at the competent office before 31 Jan. 1944, with the following documents attached in accordance with Art. 16 n. 1-2-3 of the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 34:

1. The original diploma (degree) of graduation.
2. Certificate of completion of the practice.
3. Receipt for the tax of 200 lire prescribed for admission to examinations to be paid in an office of Registry.
4. Documents issued by the competent military authorities, certifying that the candidate meets the requirements called for by the Law of 29 April 1943 n. 439.

Those who because of circumstances flowing from the state of war should find it impossible to attach to the application documents enumerated under 1 and 2, may substitute them in accordance with Art. 5 of the R.D.L. 15 May 1943 cited above, with other documents suitable to prove possession of the respective requirements.

DELETED:

Art. 1

The Ministerial Decree of 30 June 1943 is abrogated and replaced by this decree.

Art. 2.

An extraordinary session of architects' examinations for the candidates -- procurators, who have completed the prescribed period of practice and who have been credited with participation in operations of war in the present conflict, is inserted, in accordance with provisions of the law of the 29 April 1943 n. 419.

The examinations will be held at the seats of the Court of Appeal of the free and liberated Italy of Bari, Naples, Catanzaro, Cagliari, Sassari, Catania, Palermo on the at 9 A.M. another date will be fixed for Courts of Appeal which are still occupied.

Art. 3.

The applications for admission to examinations drawn on forms provided with stamps of 8 lire must be presented at the competent office before 31 Jan. 1944, with the following documents attached in accordance with Art. 16 n. 1-2-3 of the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 34:

1. The original diploma (degree) of graduation.
2. Certificate of completion of the practice.
3. Receipt for the tax of 200 lire prescribed for admission to examinations to be paid in an office of Registry.
4. Documents issued by the competent military authorities, testifying that the candidate meets the requirements called for by the law of 29 April 1943 n. 419.

Those who because of circumstances arising from the state of war should find it impossible to attach to the application documents enumerated under 1 and 2, may substitute them in accordance with Art 3 of the R.D. of 13 May 1943 cited above, with other documents suitable to prove possession of the respective requirements.

74

- 1 -

Art. 1.

17/ The maximum total number of procurators who can be inscribed according to Art. 19 of R.D.L. 27 Feb. 1933 n. 1576 for the competitive examination in the year 1944 in the registers of the 1st section of each Court of Appeal and their distribution in the sections of the districts is fixed in the Appendix A to the Ministerial Decree of 12 August 1943.

Having seen Art 19-20 and 21 of R.D.L. of 27 Feb. 1933 no. 157 of the Profession of Advocate and Procurator, comprised, with modifications, in the Law of 22 Jan. 1934 n. 36, and Art. 15 & 16 of the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 37 containing the integrating rules and rules for the execution of the cited R.D.L.

Having seen Art 1 n. 4 of the Law of 23 March 1940 n. 251 and Art. 1 & 6 of the R.D.L. of 15 May 1943 n. 599 modifying judicial regulation;

Art. 2

The Ministerial Decree of 12 August 1943 is abrogated and is replaced by the present Ministerial Decree except that part of it which regards the Schedule A.

Art. 2

0207
Nominations for the profession of procurator are established. They will take place at the Courts of Appeal of the five and fifteen-bed Italy (Bari, Naples, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo and Cagliari) and the required examinations will be written on the at 9 AM.

Another date will be set for the Courts in that part of Italy which at present is still occupied.

Art. 3

Applications for admission already presented will have to be resubmitted. They will be drawn on forms provided with 8 lire stamps and presented in the competent office not later than 30 Jan. 1944, with enclosed documents indicated by Art. 16 of the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 37.

Art. 4.

The maximum total number of procurators who can be inscribed according to Art. 19 of R.D.L. 27 Feb. 1933 n. 1576 for the competitive examination in the year of 1944 in the registers of the districts of each Court of Appeal and their distribution in the sections of the districts is fixed in the Appendix A to the Ministerial Decree of 12 August 1943.

Art. 5.

A successive decree will provide for appointment of an examining Commission.

The Ministerial Decree of 12 August 1943 is abrogated and is replaced by the present Ministerial Decree except that part of it which regards the Schedule A.

Art. 2

Examinations for the profession of procurator are reestablished. They will take place at the Courts of Appeal of the free and liberated Italy (Bari, Naples, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo and Cagliari) and the required examinations will be written on the _____ at 9 AM.

Another date will be set for the Courts in that part of Italy which at present is still occupied.

Art. 3

Applications for admission already presented will have to be resubmitted. They will be drawn on forms provided with 8 lire stamps and presented in the competent offices not later than 30 Jan. 1944, with enclosed documents indicated by Art. 16 of the R.D. of 22 Jan. 1934 n. 57.

Art. 4.

The maximum total number of procurators who can be inscribed according to Art. 19 of R.D.L. 27 Feb. 1933 n. 1576 for the competitive examination in the year of 1944 in the registers of the districts of each Court of Appeal and their distribution in the sections of the districts is fixed in the Appendix A to the Ministerial Decree of 12 August 1943.

Art. 5.

A successive decree will provide for appointment of an examining Commission.

CONFIDENTIAL

0/see/v/121

IN REPLY TO THE MEMORANDUM DATED 12/1/52

The Defection

Thereafter the Council of Ministers has approved the text of the decree for determining the basis for the defasciation of civilian military personnel of the state as well as of the personnel of local, provincial and state controlled bodies, of national interests and of private enterprises performing public services.

The decree lists those who having fought for the Fascist Party held the rank of sergeant, captain or major, and also those Fascists who have voluntarily made attacks against individual liberty and those who held the following positions: Secretaries and vice secretaries of the P.F.P., members of the National Directorate, inspectors of the P.F.P., National Councils, Federal Secretaries, Federal Vice Secretaries, Federal Vice Directors, Provincial Officers, Provincial Secretaries, and anyone in possession of more than 50 thousand lire.

Such personnel, whether regular or reserve, will be discharged on given leave. The regular personnel, however, will retain the right to indemnity or pension in accordance with valid law.

The publication will have to be registered within three months from the effective date of the law or from the date at which the various provisions shall have received the approval of Italian administration. An exception is made, however, from the above stated provisions in favor of those who obtained the above indicated rank because they were legionaries of honor, or in case they had not taken active part in the actions and politics of the party; also in favor of those Fascists who although having taken belonged to groups of action (squadre d'azione) or participated in the march on Rome, were younger than 25 years on the first day, 1922; and finally in favor of those Fascists who after the September, 1935 have distinguished themselves in the struggle against the enemy in the zone occupied by Germany.

performing public services.

The decree lists those who have fought for the Fascist Party, held the rank of significant military officers, as well as those fascists who have notoriously made attacks against individual liberty and those who held the following positions: Secretaries and Vice Secretaries of the P.N.F., members of the National Directorate, members of the P.F.I., National Councils, Federal Secretaries, Provincial Secretaries, National Vice Administrative Officers, Political Secretaries, and leaders in possession of more than 50 thousand lire in assets.

Such personnel, whether regular or irregular, will be dismissed or given leave. The regular personnel, however, will retain the right to indemnity or pension in accordance with valid laws.

The publication will have to be completed within three months from the effective date of the law or from the date at which the relevant provisions shall have been received by the area of Italian administration. In recognition of this, however, the above stated provisions in favor of those who obtained the above mentioned rank because they are a consequence of the law, or who can show that they did not take active part in the activities and politics of the party, also in favor of those fascists who although having taken part in groups of action (so-called "active") or participated in the march on Rome, were younger than 18 years on the 31st Dec. 1923, and finally in favor of those fascists who after the 28th Sept. 1943 have distinguished themselves in the struggle against the enemy in the same occupied by Germany.

MINISTRIES
ARMED FORCES COMMISSION
Legal Subcommission

CAF/342

14 December 1943.

In reply
refer to: 400/1/17.

SUBJECT: Promulgation of Decrees.

TO : H.E. Giuseppe de Santis,
Under Secretary of State,
Ministry of Pardon and Justice.

I thank you for your letter of the 17th December. I fear that there has been some misunderstanding between us over this matter.

At our meeting on 8 December we all agreed, you will remember, that it was desirable to promulgate simultaneously both in occupied and unoccupied territory your proposed decree dealing with the abrogation of discriminatory legislation against the Jews so that this important and highly beneficial decree would become operative in both territories as soon as possible.

To this end two distinct types of promulgation of this decree will be necessary, (a) publication by the Italian Government in the Gazzetta Ufficiale which will be effective for the present unoccupied provinces; and (b) promulgation by the Military Governor in occupied territory to be effected by the posting of an Order containing your decree signed by the Governor or his representative. In order to ensure timely printing and posting of such Order we asked and you agreed to let us have the text of the decree at least 15 days before the date fixed for promulgation in occupied

In reply
refer to:

ACG/1/121

SUBJECT: Promulgation of Decrees.

TO : H.E. Giuseppe De Santis,
Under Secretary of State,
Ministry of Foreign and Italian.

I thank you for your letter of the 15th December. I fear that there has been some misunderstanding between us over this matter.

At our meeting on 8 December we all agreed, you will remember, that it was desirable to promulgate simultaneously both in occupied and unoccupied territory your proposed decree dealing with the abrogation of discriminatory legislation against the Jews so that this important and highly beneficial decree would become operative in both territories as soon as possible.

We did not have two distinct types of promulgation of this decree will be necessary, (a) publication by the Italian Government in the Gazzetta Ufficiale which will be effective for the present unoccupied provinces; and (b) promulgation by the Military Governor in occupied territory to be effected by the posting of an Order containing your decree signed by the Governor or his representative. In order to ensure timely printing and posting of such Order we asked and you agreed to let us have the text of the decree at least 15 days before the date fixed for promulgation in occupied territory.

I wish to make it quite clear that the above arrangement is only intended to apply to this specific enactment. We do not see it necessary to see the text of other decrees before promulgation but only as and when published in the Gazzetta.

71

It is hardly necessary to point out that no decree promulgated through the medium of the Cassette Officials can be effective in occupied territory during occupation by the Allied Forces. In such territory the jurisdiction of the Italian Government is suspended and no laws enacted by this Government can be promulgated there except with the consent of the Military Government.

The offer made by us to transmit copies of the Cassette to Italian officials in occupied territory about to be restored to the Italian Government was done with the object of informing and preparing them for the restoration, but such transmission could not have the effect of promulgation in occupied territory of the decrees contained in the Cassette.

I shall be happy to receive confirmation of the above arrangement at your earliest convenience.

G. R. GUNTER, Colonel
Chief Legal Officer, AGC.

The offer made by us to transmit copies of the Gazette to Italian officials in occupied territory about to be restored to the Italian Government was done with the object of informing and preparing them for the restoration, but such transmission could not have the effect of promulgation in occupied territory of the decrees contained in the Gazette.

I shall be happy to receive confirmation of the above arrangements at your earliest convenience.

G. R. DAVIES, Colonel
Chief Legal Officer, ARS.

70

Traduzione non ufficiale

Ris. al F. 2007/121

Oggetto: Formulazione dei decreti.

S.E.
Sottosegretario di Stato
Ministero di Giustizia e Giustizia.

La ringrazio per la lettera del ¹⁵ corrente. Porro po pure che siano sorti dei malintesi tra di noi su questa questione.

Al nostro incontro dell'8 dicembre d'accordo, come Ella potrà ben ricordare, che sarebbe stato opportuno di formulare allo stesso tempo sia nel territorio occupato che in territorio sotto il controllo del Governo Italiano lo schema del progetto legge che tratta dell'abrogazione della legislazione a pregiudizio degli Ebrei con il che questo importante e benemerito provvedimento potesse essere messo in opera in entrambi i territori al più presto.

A questo scopo dei vari istituti di promulgazione saranno necessari: (a) la pubblicazione da parte del Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale che avrà effetto nella Provincia sotto controllo diretto del nostro Governo.

(b) promulgazione del Governatore Militare nei territori occupati a mezzo di affissioni di un Ordine che contiene il suo decreto firmato dal Governatore o dal suo Segretario. Per assicurare la stampa e l'affissione tempestiva di questo Ordine noi domanderemo ed alla concessione di fare avere il testo del decreto per lo meno quindici giorni prima della data fissata per la promulgazione in territorio occupato.

Vorrei chiarire l'insistenza che il corso d'azione su indicato mi è inteso sollecitare per lo specifico decreto sopra menzionato. Non abbiamo bisogno di vedere il testo di altri decreti prima che siano promulgati in solenne quando ed al tempo che sono pubblicati nella Gazzetta.

Ci sembra opportuno indicare che nessun decreto emanato a mezzo della Gazzetta Ufficiale potrà aver effetto in territorio occupato durante tale occupazione da parte delle forze Alleate. In tale territorio e ovunque la giurisdizione del Governo Italiano e nessuna altra legge abbia da essere applicata, il Governo vi potrà aver vigore accanto al consenso del Governatore Militare.

L'offerta nostra di trasmettere copie della Gazzetta ai Governatori Italiani nei territori occupati che stanno per essere restituiti al Governo Italiano da fatta solennemente nell'intenzione di tenerli informati e ingraziati per la restituzione di tale trasmissione non potrebbe aver effetto di promulgazione in territorio occupato dei decreti inclusi nella Gazzetta.

Gradirei molto di aver conferma di tale impegno da parte Sua con cortese sollecitazione.

La ringrazio per la lettera del 13 corrente. Però ho paura che siano sorti dei malintesi tra di noi su questa questione.

Il nostro incarico dell'8 Dicembre c'avevano messi d'accordo, come Ella potrà ricordare, che sarebbe stato opportuno di rivolgere allo stesso tempo sia nel territorio occupato sia in territorio sotto il controllo del Governo Italiano lo stesso del proposto decreto legge che tratta dell'attribuzione della legislazione e prerogative degli Eserci così che questo importante e benedico provvedimento potesse esser messo in operazione in entrambi i territori al più presto.

A questo scopo due tipi di istanze di provvedimento saranno necessari: (a) la richiesta da parte del Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale che avrà effetto nella Provincia sotto controllo diretto del nostro Governo.

(b) promulgazione del Governatore Militare nei territori occupati a mezzo di affissioni di un foglio che contiene il suo decreto firmato del Governatore o del suo rappresentante. Per assicurare la stessa efficienza legislativa di questo ordine noi lavoriamo ed Ella conosce di farsi avere il testo del decreto per lo meno entro la fine di prima della sua firma per la promulgazione in territorio occupato.

Vorrei chiarire lucidamente che il corso d'azione su indicato ora indico solamente per lo specifico decreto sopra menzionato. Non escluso nemmeno di vedere il testo di altri decreti prima che siano promulgati o solamente quando ed al tempo che sono pubblicati nella Gazzetta.

Si sembra anzitutto indicare che nessun decreto promulgato a mezzo della Gazzetta Ufficiale potrà aver effetto in territorio occupato durante tale occupazione da parte della Forza Alleata. In tale territorio e ovunque la giurisdizione del Governo Italiano e nessun altra legge essa da questo Governo vi potrà aver vigore accanto col consenso del Governatore Militare.

L'offerta nostra di trasmettere copie della Gazzetta ai funzionari Italiani nei territori occupati che stanno per essere restituiti al Governo Italiano fu fatta solamente col'intenzione di fornire informazioni e preparati per la restituzione su tale trasmissione non potrebbe aver effetto di promulgazione in territorio occupato dei decreti italiani nella Gazzetta.

Gradivo molto di aver conferma di tale impegno da parte Sua con cortese sollecitudine.

63

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee

133/gmf

15 December 1943.

In reply
refer to: AG/14/121.

SUBJECT: Legislative Reforms.

TO : H. E. The Under Secretary of State,
The Ministry of Foreign and Justice.

Your Excellency's attention has already been drawn to two reforms put forward by the Italian legal profession in occupied territory. The first of these concern the reorganization of the two professions of "avvocato" and "procuratore", and has already been carried into effect by provision of the Allied Military Government in Sicily. It is thought that provisions similar to those would with advantage be applied to the territory which is about to be restored to the Italian Government. The urgency of this matter would seem to call for early consideration by Your Excellency's Department as well as other Departments concerned.

The second of the above mentioned reforms envisages the abolition of the Fascist institution of assessors to the Courts of Appeal. It is a matter of common agreement that the present constitution of these courts causes serious difficulties in the administration of justice. This defect calls for remedy without delay, and it is suggested, therefore, that all steps be taken as soon as possible for the enactment of suitable legislation.

SUBJECT: Legislative Reform.

TO : H. E. The Under Secretary of State,
The Ministry of Foreign Affairs and Justice.

Your Excellency's attention has already been drawn to the reforms put forward by the Italian legal profession in occupied territory. The first of these concerns the reorganization of the two professions of "avvocato" and "procuratore", and has already been carried into effect by provisions of the Allied Military Government in Sicily. It is thought that provisions similar to those could with advantage be applied to the territory which is about to be restored to the Italian Government. The urgency of this matter would seem to call for early consideration by Your Excellency's Department as well as other Departments concerned.

The second of the above mentioned reforms envisages the abolition of the Fascist institution of assessors to the Courts of Appeal. It is a matter of common agreement that the present constitution of these courts causes serious difficulties in the administration of justice. This defect calls for remedy without delay, and it is suggested, therefore, that all steps be taken as soon as possible for the enactment of suitable legislation.

C. R. WATSON, Colonel,
Chief Legal Officer, AGO.

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Legal Subcommittee

ACT/gmc

In reply
refer to: ACC/1/121.

24 December 1943.

SUBJECT: Petition for Pardon - Delays.

TO : H.S., The Under Secretary of State,
Ministry of Pardon and Justice.

With reference to Your Excellency's letters - Prot. 1145,
1145, 1153, 1150, 1154 dated 8 Dec. 43 addressed respectively to the
Procure Generale at Catanzaro, Catania, Messina, Palermo and Napoli,
the difficulty which was presumed to exist through the unavoidable
effluxion of time under Art. 117 of the Penal Code, had already been
foreseen in occupied territory and a remedy provided for by the Allied
Military Government under the following instruction to their officers.

"Pardon in the Italian law is granted by the King through the
Ministry of Pardon and Justice on application of the prisoner and re-
commendation of the Procuratore del Re of the place of conviction. In
Allied Military Government the power resides in the Military Governor.
An application which has been processed by the Procuratore del Re for
pardon may be dealt with as one for conditional liberty."

In view of the foregoing, your letters to the several Pro-
curatori del Re have not been passed on to the recipients but held in
this office pending your requests for their disposal. We have, of course,
forwarded to the Procuratore Generale of Catanzaro the petition for

SUBJECT: Petition for Pardon - Delays.

TO : H.E. The Under Secretary of State,
Ministry of Pardon and Justice.

With reference to Your Excellency's letters - Prot. 1149, 1145, 1143, 1150, 1151 dated 6 Dec. 43 addressed respectively to the Procure Generale at Catanzaro, Catanzaro, Messina, Palermo and Napoli, the difficulty which was presumed to exist through the unavoidable effluxion of time under Art. 117 of the Penal Code, had already been foreseen in occupied territory and a remedy provided for by the Allied Military Government under the following instruction to their officers.

"Pardon in the Italian law is granted by the King through the Ministry of Pardon and Justice on application of the prisoner and recommendation of the Procuratore del Re of the place of conviction. In Allied Military Government the power resides in the Military Governor. An application which has been processed by the Procuratore del Re for pardon may be dealt with as one for conditional liberty."

In view of the foregoing, your letters to the several Procuratori del Re have not been passed on to the recipients but held in this office pending your requests for their disposal. We have, of course, forwarded to the Procuratore Generale of Catanzaro the petition for Pardon of Rocco as he is confined in unoccupied territory.

C. D. URBAN, Colonel
Chief Legal Officer, AGC.

MINISTRY OF WAR AND JUSTICE

P.L. 151-15 December 1943.

Re: Reorganization
Answer to Q.15 N.
of 4/12/43

SUBJECT:

Publication of Royal
Decrees and Royal Decree Laws.

TO THE ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Office-Judicial Department.

REPLY

I fully agree on the advisability of publishing simultaneously legislative provisions approved by competent organs, both in the occupied and unoccupied territory.

From the practical point of view I wish to point out that such publication made in the Gazzetta Ufficiale del Regno, special series, is by itself simultaneous for all zones because the Gazzetta is distributed also in occupied zones through you. Therefore I should appreciate knowing what other type of publication is being referred to, such as another and direct publication of an official newspaper by the Command of the Allied Forces in occupied territories.

On this last assumption, if it were necessary to do that with all Royal Decrees and Royal Decree Laws and delay the publication in the Gazzetta Ufficiale until the 15 days lapse which is deemed necessary for the transmission of the decrees to the Military Governor, a damage would result to the normal development of the legislative activity which at the present moment requires to be made known immediately to the bulk of the citizens in the interest of its efficacy.

Of course this does not apply to decrees like that concerning Jews, knowledge of which might be delayed because of its international character until after the organs of the Allied States had studied it.

I use this occasion to note that you do not insist upon your verbal request uttered at the meeting of 26 November 1943 relating to the routing planned by you of the R. Decrees and Decree Laws, before their publication in the Gazzetta Ufficiale.

UNRECORDED IN STATE
(De Santis)

SUBJECT:

Publication of Royal
Decrees and Royal Decree Laws.TO THE ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Office--Judicial Department.
ITALY

I fully agree on the advisability of publishing simultaneously legislative provisions approved by competent organs, both in the occupied and unoccupied territory.

From the practical point of view I wish to point out that such publication made in the Gazzetta Ufficiale del Regno, special section, is by itself simultaneous for all areas because the Gazzetta is distributed also in occupied zones through you. Therefore I should appreciate knowing what other type of publication is being referred to, such as another and direct publication of an official newspaper by the Command of the Allied Forces in occupied territories.

On this last assumption if it were necessary to do that with all Royal Decrees and Royal Decree Laws and delay the publication in the Gazzetta Ufficiale until the 15 days lapse which is deemed necessary for the transmission of the decrees to the Military Government, a damage would result to the normal development of the legislative activity which at the present moment requires to be made known immediately to the bulk of the citizens in the interest of its efficiency.

Of course this does not apply to decrees like that concerning Jews, knowledge of which might be delayed because of its international character until after the organs of the Allied States had studied it.

I use this occasion to note that you do not insist upon your verbal request uttered at the meeting of 26 November 1943 relating to the routing planned by you of the R. Decrees and Decree Laws, before their publication in the Gazzetta Ufficiale.

UNDER SECRETARY OF STATE
(Do Santos)

66

(66)



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Protoc. N.

Risp. al foglio N.

del 4/12/43

P.A. 151-73 dicembre 1943

OGGETTO:

Circa pubblicazione R.R.D.
R.R.D. Legge

ALLA COMMISSIONE MILITARE DI CONTROLLO
Ufficio Legale-Reporto Giuristario

PRELUSI

sono perfettamente di accordo sulla opportunità della simultanea pubblicazione dei provvedimenti legislativi emanati da competenti organi, sia nel territorio occupato che in quello non occupato.

Dal punto di vista pratico rileggo, che la pubblicazione in parola, essendo fatta sulla Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, è per ciò stesso simultanea, per tutte le zone, avendo la distribuzione a che nelle zone occupate del nostro paese tramite. Desidererei quindi conoscere a quale altro genere di pubblicazione si vuole alludere e cioè se ad una diversa e diretta pubblicazione di giornale ufficiale da parte del Comando delle truppe alleate nei territori occupati.

In quest'ultima ipotesi per tutti i R.R.D. ed i R.R.D. Legge dovesse farsi questo, ad attendere per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che trascorrono i 15 giorni ratei necessari per permettere la loro trasmissione al Governatore Militare, ne deriverebbe un danno nel normale svolgimento dell'attività legislativa, che nel momento attuale ha bisogno per la sua efficacia, di essere subito resa nota alla gerarchia del cittadino.

Naturalmente questo non ha effetto per i decreti come quello sugli esili che per la sua efficacia di carattere legislativo può essere attuato che sia conosciuto dopo che gli organi degli Stati alleati se ne siano resi conto.

Colgo l'occasione per ricordare che non esiste sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 novembre 1943. Relazione verbale fatta nella riunione del 26 novembre 1943. Relazione alla vigilia e che avrebbe voluto fare del R.R.D. e del R.R.D.

OGGETTO:

Circa pubblicazione RR.DD.
Rit.DD. Legge

ALLA COMMISSIONE ALLIATA DI CONTROLLO
Ufficio Legge-Reporto Giuridario

URUGUAY

Sono perlettute le di accordi sulla opportunità della stul-
tanea pubblicazione dei provvedimenti legislativi approvati da
competenti organi, sia nel territorio occupato che in quello non
occupato.

Dal punto di vista pratico ritengo, che la pubblicazione in
parola, essendo fatta sulla Gazzetta Ufficiale del Regno-serie
speciale, è per ciò stesso simultanea, per tutte le zone, adve-
nendo la distribuzione a che nelle zone occupate per vostro cor-
tase tramite. Desidererei quindi conoscere a quale altro genere
di pubblicazione si vuole alludere e cioè se ad una diversa e di-
retta pubblicazione al giornale ufficiale da parte del Comando
delle truppe alleate nel territori occupati.

In quest'ultima ipotesi per tutti i RR.DD. ed i RR.DD. Leg-
ge dovesse farsi questo, ed attendere per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che trascorrono i 15 giorni ritenuti necessari
per permettere la loro trasmissione al governatore militare, ne
deriverebbe un danno nel normale svolgimento dell'attività legi-
slativa, che nel momento attuale ha bisogno per la sua efficacia,
di essere subito resa nota alla popolazione del cittadino.

Naturalmente questo non va detto per i decreti come quello
sugli ebrei che per la sua entità di carattere internazionale può
bene attendere che sia conosciuto dopo che gli organi degli Stati
Alleati se ne siano resi conto.

Così l'occasione per prendere atto che non esisteva sulla
riciclati verale fatta nella riunione del 26 novembre u.s. rela-
tiva alla allegato e che avrebbe voluto fare dei RR.DD. e dei RR.DD.
legge prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario di Stato

 65

12/

ELENCO DELLE LEGGI E DEI DECRETI EMANATI DAL GOVERNO IN ROMA
dal 25 luglio 1943 all'8 settembre 1943

REGIO DECRETO LEGGE 29 luglio 1943 n. 668

Suppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

===

REGIO DECRETO 29 luglio 1943, n. 669

Applicazione della legge penale militare di guerra nel territorio delle provincie non dichiarate in stato di guerra.

===

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 26 luglio 1943
Dichiarazione di zona delle operazioni di parte del territorio dello Stato.

===

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 1° agosto 1943
Delega di taluni poteri ed attribuzioni.

===

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1943
Militarizzazione dei personali civili dell'Ente "Organizzazione lavori speciali" (O.L.S.).

===

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1943
Disciplina dei regimi di lavoro degli stabilimenti industriali in rapporto alla utilizzazione dell'energia elettrica.

===

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1943
Autorizzazione alla Società Mutua Svizzera di Assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di guerra.

=====

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria.

===

REGIO DECRETO 4 agosto 1943 n. 714
Estensione dello stato di guerra a tutto il territorio dello Stato.

===

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di La Spezia.

===

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943
Disposizioni concernenti la misura massima dell'interesse per i depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto.

Applicazione delle leggi penali militari di guerra nel territorio delle provincie non dichiarate in stato di guerra.

===

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 26 luglio 1943
Dichiarazione di zona delle operazioni di parte del territorio dello Stato.

===

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 10 agosto 1943
Delega di taluni poteri ed attribuzioni.

===

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1943
Militarizzazione dei personali civili dell'Ente "Organizzazione lavori speciali" (C.I.S.).

===

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1943
Disciplina dei regimi di lavoro degli stabilimenti industriali in rapporto alla utilizzazione dell'energia elettrica.

===

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1943
Autorizzazione alla Società Mutua Svizzera di Assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di guerra.

=====

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria.

===

REGIO DECRETO 4 agosto 1943 n. 714
Estensione dello stato di guerra a tutto il territorio dello Stato.

===

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di La Spezia.

===

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943
Disposizioni concernenti la misura massima dell'interesse per i depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

=====

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1943
Contrassegno governativo per i biglietti della Banca d'Italia.

===

./.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

===

DECRETO MINISTERIALE 9 Agosto 1943

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia

===

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia

===

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943

Soppressione del Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e istituzione dell'Ufficio Centrale per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

===

REGIO DECRETO 2 agosto 1943, n. 725

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte con le tariffe della classe superiore "G".

===

REGIO DECRETO LEGGE 9 agosto 1943, n. 728

Istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche degli stabilimenti industriali gravati di ipoteche.

===

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 agosto 1943

Sostituzione del Presidente della Banca Nazionale del Lavoro.

===

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Napoli

===

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Milano

=====

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 18 agosto 1943

Inizio dell'azione penale per i reati contro le leggi e gli usi della guerra.

=====

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 agosto 1943

Modificazioni apportate allo statuto del Banco di Napoli.

=====

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia
====
DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943
Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia

====
DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943
Soppressione del Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e istituzione dell'Ufficio Centrale per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

====
REGIO DECRETO 2 agosto 1943, n. 725
Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte con le tariffe della classe superiore "G".

====
REGIO DECRETO LEGGE 9 agosto 1943, n. 728
Istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari esportati per contingenze belliche degli stabilimenti industriali gravati di ipoteche.

====
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 agosto 1943
Sostituzione del Presidente della Banca Nazionale del Lavoro.

====
DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Napoli.

====
DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Milano.

====
BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 18 agosto 1943
Inizio dell'azione penale per i reati contro le leggi e gli usi della guerra.

====
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 agosto 1943
Modificazioni apportate allo statuto del Banco di Napoli.

====
DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1943
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Terni

====
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 6 agosto 1943
Mobilitazione per il servizio del lavoro degli Istituti, enti, aziende e ditte di cui agli artt. 3, 5, 40 e 41 della Legge 7 marzo 1938, n. 141.

====

REGIO DECRETO LEGGE 19 agosto 1943, n. 729

Estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 17 maggio 1943 n. 457, concernente il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro.

REGIO DECRETO LEGGE 19 agosto 1943, n. 730

Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per cause della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede.

REGIO DECRETO LEGGE 23 agosto 1943, n. 731

Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni preventive sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti ai cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Foggia.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Salerno.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1943

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943

Norme per il passaggio dei prodotti tipo tessili dalla produzione al commercio.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943

Costituzione presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Avoro di una Cassa di congruaggio denominata "Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti".

REGIO DECRETO LEGGE 19 agosto 1943 n. 734

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.

REGIO DECRETO 9 agosto 1943, n. 735

Aumento della tassa di duplicazione dei libretti di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

che per cause della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede.

===

REGIO DECRETO LEGGE 23 agosto 1943, n. 731

Autorizzazione al Ministro per le finanze e pagare del 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati del nemico.

===

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali del comune di Foggia.

===

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Salerno.

===

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1943

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

===

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943

Norme per il pesseggio dei prodotti tipo tessili dalla produzione al commercio.

===

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943

Costituzione presso il Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro di una Cassa di congruo denominata "Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti".

===

REGIO DECRETO LEGGE 19 agosto 1943 n. 734

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.

===

REGIO DECRETO 9 agosto 1943, n. 735

Aumento delle tasse di duplicazione dei libretti di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

===

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 24 agosto 1943

Atti giuridici di civili internati nelle zone delle operazioni.

===

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1943

Contingente di alcoole di 1° categoria da svincolare, entro il 30 settembre 1943, dalla destinazione a carburante.

===

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1943

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Torino

===

./.

REGIO DECRETO LEGGE 21 agosto 1943, n. 739
Scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomine
dei commissari straordinari.

=====
DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1943
Assegnazione del comune di Como alla classe D agli effetti della
applicazione delle imposte di consumo e delle tasse.

=====
DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1943
trasferimento dell'azienda "Ufficio Marconi" alla Compagnia Italiana
Marconi di Genova, con sede in Genova.

=====
DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Foggia
(Corte di appello di Bari).

=====
DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943
Temporaneo trasferimento della sede degli uffici giudiziari di
Terni (Corte di Appello di Roma).

=====
REGIO DECRETO LEGGE 9 agosto 1943, n. 740
Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso
statale nella costruzione di alloggi popolari.

=====
REGIO DECRETO LEGGE 12 agosto 1943, n. 741
Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retri-
buito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti
ello stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi
di servizio.

=====
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESI-
DENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1943

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del Lavoro, con
sede in Roma.

=====

N.B. Non è stato possibile rintracciare le copie n. 175, 176, 177,
178, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 201,
203, e quelle successive al 3 settembre 1943 (numero 206 e
seguenti).

Assegnazione del comune di Como alla classe D agli effetti della applicazione delle imposte di consumo e delle tasse.

==
DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1943

trasferimento dell'azienda "Ufficio Marconi" alla Compagnia Italiana Marconi di Genova, con sede in Genova.

===

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Foggia (Corte di Appello di Bari).

===

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943

Temporaneo trasferimento della sede degli uffici giudiziari di Terni (Corte di Appello di Roma).

===

REGIO DECRETO LEGGE 9 agosto 1943, n. 740

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso statale nella costruzione di alloggi popolari.

===

REGIO DECRETO LEGGE 12 agosto 1943, n. 741

Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio.

===

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1943

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

=====

N.B. Non è stato possibile rintracciare le copie n. 175, 176, 177, 178, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 201, 203, e quelle successive al 3 settembre 1943 (numero 205 e seguenti).

ALLIED COUNTRIES COMMISSION
Legisl. Subcommission

cmv/gmc

In reply
refer to: 100/1/503

4 December 1945

SUBJECT: Discriminatory Legislation.

TO : Chief Legal Officer, 15th Army Group.

1. Having discussed your proposal made to Major Finckh with
with General Joze that legislation abolishing discriminatory laws
should be published by Proclamation or other suitable notice in occu-
pied territory and received his approval, I have written a letter to
the Minister of Justice of which I enclose a translation for your files.

As the Government is at the present urgently concerned with
more pressing matters it may be 10 days or a fortnight before the
proposed decree is ready for us but I will let you have a copy of it
as soon as possible and arrange for simultaneous publication in occu-
pied and non-occupied territory.

2. The above mentioned decree will deal with the abolition
of any discriminatory laws affecting property for the reasons mentioned
to you by Major Finckh and these laws are being left over for discus-
sion at a later, but I hope early, stage.

SUBJECT: Discriminatory Legislation.

TO : Chief Legal Officer, 1st Army Group.

1. Having discussed your proposal made to Major Thakral with Chief Counsel Jones that legislation abolishing discriminatory laws should be published by Proclamation or other suitable notice in occupied territory and received his approval, I have written a letter to the Minister of Justice of which I enclose a translation for your files.

As the Government is at the moment urgently concerned with more pressing matters it may be 30 days or a fortnight before the proposed decree is ready for us but I will let you have a copy of it as soon as possible and arrange for simultaneous publication in occupied and non-occupied territory.

2. The above mentioned decree will not deal with the abolition of any discriminatory laws affecting property for the reasons mentioned to you by Major Thakral and these laws are being left over for discussion at a later, but I hope early, stage.

G. H. THAKRAL, Colonel.

62

Col. V. V. V.

TRANSLATIONITALIAN COMMUNIQUE OF 3 DECEMBER 1943

At yesterday's meeting of the Council of Ministers it was established to hasten the enforcement of laws providing for the defascistization of the country, according to the will of the Nation. The drafts of laws concerning this question will be prepared at the earliest possible moment.

m The Council of Ministers also established that since the Ministries of Exchange and Securities, of War Production and of Italian Africa had not yet been set up, the business of those departments would be handled respectively by the Ministries of the Treasury, of Industry, Commerce and Labor and of the Interior.

The Council of Ministers also approved, upon a proposal by the Under-Secretary of Justice:

- a draft of Royal-Decree in reference to the temporary suspension of rules pertaining to notification concerning garnishment and mortgage charge of salaries and pensions of employees of the Public Administration. The provision tends to avoid the inconvenience caused by the impossibility to communicate the determined acts of execution to the Central Administration with its headquarters at Rome.

A draft of the Royal Decree-law modifying Art. 219 T. U. of the Public Safety laws which entrusts to the competence of the military tribunals during the declared State of War the offenses against the personality of the State, the public Administration, public order, persons and property.

The necessity that the Military Judicial Authority refer to the ordinary judicial authority the conduct of proceedings provided for by the Art. 219 T. U. of the Public Safety law has been visualized already in the military order (bando) of August 9th 1943. Not even that remedy proved adequate for

the reason that the passing of files of the proceedings from one office to another required some time during which the preventive detention of the defendant was prolonged. The proposed draft tends to fully eliminate the inconvenience limiting the competence of the Military Tribunal to offenses against the personality of the State and against public order.

COMMISSION OF THE COUNCIL OF MINISTERS, 1 DECEMBER, PART II

The Council of the Ministers has furthermore approved, upon proposal of the Undersecretary of Finance:

- a draft of the Royal Decree Law relating to the extension of the term set in Art. 12 of the Royal Decree Law of 19 August 1943, N. 757, on the right of option for application, in transfers of real estate, of the report on increase in values and of the ordinary tax of registration.
- a draft of the Royal Decree Law concerning confirmation with modifications for the year of 1940 of syndical agreements relating to general income tax.
- a draft of the Royal Decree Law concerning the extension of terms set by Art. 10 (3rd Para.) and 13 (2nd Para) of T. U. of the laws in dealing with excessive war profits.

ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee

cmv/mf

3 December 1943.

SUBJECT: Discriminatory laws.

TO: Major General Kenyon A. Joyce.

FROM: Col. G. A. Uyden.

1. The Italian Government have under consideration the preparation of secret legislation abolishing discriminatory laws and the matter is being considered by a subcommittee which will report to a meeting of the Cabinet in a week or 10 days time.

2. The legislation falls into two classes:

(a) Legislation abolishing political disabilities (e.g. abolishing of Fascist laws prohibiting the marriage of Jews with Aryans, the practice of certain professions, etc.) and

(b) Legislation restoring property rights (e.g. restoration of property to Jews, etc.).

3. The view has been expressed by the Government that legislation under (b) above should be deferred for fear of reprisals which the Germans and Fascists might take in Northern Italy where nearly all Jewish property is situated and it is suggested that this view is entitled to a great deal of weight and therefore that the matter should be deferred pending further consideration at a later stage when the Government is more firmly established.

With regard to the legislation under (a) above, 15th Army Group HQ

have expressed the view that such legislation should be deferred.

TO: Major General Newton A. Jewee.

FROM: Col. E. B. Spelman.

1. The Italian Government have under consideration the preparation of decretal legislation abolishing discriminatory laws and the matter is being considered by a subcommittee which will report to a meeting of the Cabinet in a week or 10 days time.

2. The legislation falls into two classes:

(a) Legislation abolishing political disabilities (e.g. abolishing of former laws prohibiting the marriage of Jews with Germans, the revocation of certain professions, etc.) and

(b) Legislation restoring property rights (e.g. restoration of property to Jews, etc.).

3. The view has been expressed by the Government that legislation under (b) above should be deferred for fear of reprisals which the Germans and Fascists might take in Northern Italy where nearly all Jewish property is situated and it is suggested that this view is entitled to a great deal of weight and therefore that the matter should be deferred pending further consideration at a later stage when the Government is more firmly established.

With regard to the legislation under (a) above, 15th Army Group HQ have expressed the view that such legislation should be simultaneously published by decree in the non-occupied area and by proclamation in the occupied area. With regard to Regions 1 & 2 it is submitted that in view of the impending restoration no proclamations should be issued and the matter left for the Italian Government and your decision hereon is requested.

With regard to 15th Army Group area it would seem desirable to make a simultaneous publication by Proclamation or publication of the decrees by

by notice with a statement by the Military Governor bringing it into force in occupied territory. May I therefore be empowered to make the appropriate arrangements with the Italian Government?

4. It is suggested that a liaison officer from AXC might usefully attend meetings of the subcommittee mentioned in para. 2 as considerable study has been made by the Legal Subcommittee of these matters. May I therefore be empowered to make the necessary arrangements.

C. R. WELCH, Colonel
Legal Subcommittee, AXC.

been made by the Legal Subcommittee of these matters. May I therefore be
empowered to make the necessary arrangements.

C. N. URSIN, Colonel
Legal Subcommittee, AEC.

50



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Protoc. N. _____

Risp. al foglio N. _____

del _____

OGGETTO:

A P P U N T O

per la Commissione Militare Alleata di Controllo

Si assicura di aver provveduto a far ritirare dalla tipografia e dalle autorità a cui erano state inviate tutte le copie della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale in conformità dell'accordo intervenuto fra le Eccellenze il Sottosegretario di Stato la Grazia e Giustizia ed i membri di codesta Commissione.

IL RELATORE DELLA GAZZETTA

V. Anicotti

Protoc. N.

Resp. al foglio N.

del

OGGETTO:

A P P U N T O

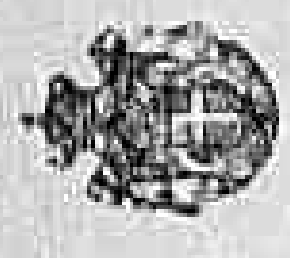
per la Commissione Militare Alleata di Controllo

Si assicura di aver provveduto a far ritirare dalla tipografia e dalle autorità a cui erano state inviate tutte le copie della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale in conformità dell'accordo intervenuto fra le Eccellenze il Sottosegretario di Stato la Grazia e Giustizia ed i membri di codesta Commissione.

IL RELATORE DELLA GAZZETTA

P. Mario Lodi

58



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Protoc. N.

Risp. al foglio N.

del 4/12/43

P.M. 151-13 Dicembre 1943

OGGETTO:

Circa pubblicazione RR.DD.
RR.DD. Legge

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Ufficio Legge-Reperto Giudiziario

BRINDISI

Sono perfettamente di accordo sulla opportunità della simultanea pubblicazione dei provvedimenti legislativi approvati dai competenti organi, sia nel territorio occupato che in quello non occupato.

Dal punto di vista pratico rilevo, che la pubblicazione in parola, essendo fatta sulla Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale-, é per ciò stesso simultanea, per tutte le zone, avvenendo la distribuzione anche nelle zone occupate pel vostro corrente tramite. Desidererei quindi conoscere a quale altro genere di pubblicazione si vuole alludere e cioè se ad una diversa e diretta pubblicazione di giornale ufficiale da parte del Comando delle Truppe alleate nei territori occupati.

In quest'ultima ipotesi per tutti i RR.DD. ed i RR.DD. Legge dovesse farsi questo, ed attendere per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che trascorrano i 15 giorni ritenuti necessari per permettere la loro trasmissione al Governatore Militare, ne deriverebbe un danno nel normale svolgimento dell'attività legislativa, che nel momento attuale ha bisogno per la sua efficacia, di essere subito resa nota alla generalità dei cittadini.

Naturalmente questo non va detto per i decreti come quello sugli ebrei che per la sua entità di carattere internazionale può bene attendere che sia conosciuto dopo che gli organi degli Stati Alleati se ne siano resi edotti.

Colgo l'occasione per prendere atto che non insistete sulla richiesta verbale fatta nella riunione del 26 Novembre u.s. relativa alla digressione che avreste voluto fare dei RR.DD. e dei RR.DD. Legge prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

del 4/12/43

P.M. 151-13 Dicembre 1943

OGGETTO:

Circa pubblicazione RR.DD.
RR.DD. LeggeALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Ufficio Legale-Reparto GiudiziarioBRINDISI

Sono perfettamente di accordo sulla opportunità della simultanea pubblicazione dei provvedimenti legislativi approvati dai competenti organi, sia nel territorio occupato che in quello non occupato.

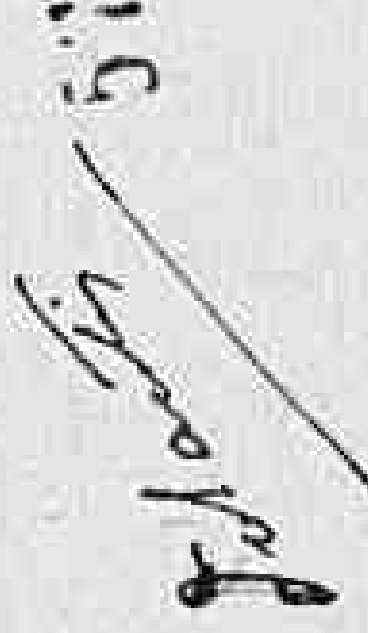
Dal punto di vista pratico rilevo, che la pubblicazione in parola, essendo fatta sulla Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale-, é per ciò stesso simultanea, per tutte le zone, avvenendo la distribuzione anche nelle zone occupate pel vostro corrente tramite. Desidererei quindi conoscere a quale altro genere di pubblicazione si vuole alludere e ciò se ad una diversa e diretta pubblicazione di giornale ufficiale da parte del Comando delle Truppe alleate nei territori occupati.

In quest'ultima ipotesi per tutti i RR.DD. ed i RR.DD. Legge dovesse farsi questo, ed attendere per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che trascorrano i 15 giorni ritenuti necessari per permettere la loro trasmissione al Governatore Militare, ne deriverebbe un danno nel normale svolgimento dell'attività legislativa, che nel momento attuale ha bisogno per la sua efficacia, di essere subito resa nota alla generalità dei cittadini.

Naturalmente questo non va detto per i decreti come quello sugli ebrei che per la sua entità di carattere internazionale può bene attendere che sia conosciuto dopo che gli organi degli Stati Alleati se ne siano resi edotti.

Colgo l'occasione per prendere atto che non insistete sulla rinvio verbale fatta nella riunione del 26 Novembre u.s. relativa alla digressione che avreste voluto fare dei RR.DD. e dei RR.DD. Legge prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato



(66)

ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee

lost sent 121

23 November 1943.

REFERENCE:

It is suggested that the following information be supplied and the following steps taken for the purpose of establishing a close contact between this Subcommittee and the R. Ministry of Justice and of facilitating their cooperation:

1. It would be helpful if the R. Ministry of Justice could forward:

(a) two copies of every legislative, administrative or executive Act issued by the Royal Italian Government of I.R. Marshal Badoglio before and after they left Rome.

(b) two copies of any legislative, administrative or executive Act to be issued by such Government in the future.

2. The answers to the following queries would be appreciated:

(a) Were there any Acts in the matter of dissolving fascist organizations, abolishing laws discriminating against any person on the basis of race, colour or creed and providing for the return of their property?

(i) If so, may the text of such Acts be forwarded as requested above under 1 together with details on how such laws are being put into effect?

(ii) It is understood that new Acts dealing with such matters are being prepared. Is the Ministry concerned with preparation of such laws?

(c) What is the state of the administration of justice in the

between this Subcommission and the R. Ministry of Justice and of facilitating their cooperation:

1. It would be helpful if the R. Ministry of Justice could forward:
 - (a) two copies of every legislative, administrative or executive Act issued by the Royal Italian Government of E.M. Marshal Badoglio before and after they left Rome.
 - (b) two copies of any legislative, administrative or executive Act to be issued by such Government in the future.

2. The answers to the following queries would be appreciated:
 - (a) Were there any Acts in the matter of dissolving fascist organizations, abolishing laws discriminating against any person on the basis of race, colour or creed and providing for the return of their property?

(i) If so, may the text of such Acts be forwarded as requested above under 1 together with details on how such laws are being put into effect?

(ii) It is understood that new Acts dealing with such matters are being prepared. Is the Ministry concerned with preparation of such laws?

(b) What is the state of the administration of justice in the Provinces of Lecce, Bari, Taranto and Brindisi?

(i) Are they governed by the legge militare?

(ii) What courts are open and what courts are closed?

(iii) Were there any removals of the court personnel -- both judicial and administrative?

(c) Is the Ministry preparing Acts to effect changes, either temporary or permanent, in the organization and procedure of courts? If so, what changes are being planned?

(a) Are any other Acts being considered by the Ministry - especially those concerning the investigation of instances of fascist morale and corruption?

(c) Is the reestablishment of Regional Corti di Cassazione being contemplated?

those concerning the investigation of instances of laborer theft in
corruption?

(a) Is the reestablishment of Regional Corti di Cassazione being con-
templated?

UNITED STATES GOVERNMENT
Legal Subcommittee

27 November 1943.

TO: H.E. the U. Minister of Justice.

We have pleasure in returning the copy of the suppressed Official Gazette No. 13 with the notifications indicated therein by you in accordance with the terms of the new decree. It has been found to be in conformity with the wishes of General Joyas.

Ref.

A. B. MURRAY, Major
Legal Subcommittee, AGC.

art/gmf

27 November 1943.

TO: H.H. the R. Minister of Justice.

We have pleasure in returning the copy of the suppressed Official Gazette No. 13 with the notifications indicated therein by you in accordance with the terms of the new decree. It has been found to be in conformity with the wishes of General Joyce.

Ref.

A.M. THOMAS, Major
Legal Subcommission, AGC.

art/gid

TERMINAZIONE.

Ho piacere di ritornare la copia della Casetta
Ufficiale No 13 colle modificazioni indicate dal Lei in
conformita al testo del nuovo decreto. Questa copia e stata
travata d'essere conforme al desiderio del Generale Joyce.

Ho piacere di ritornare in copia della Carretta
ufficiale No 13 colle modificazioni indicate dal Lei in
conformita al testo del nuovo decreto. Questa copia e stata
trovata d'essere conforme al desiderio del Generale Jorova.

COPY

MEMORANDUM
ALLIED CONTROL COMMISSION
Office of the Deputy President

24 November 1943.

Dear Marshal Badoglio:-

Your Excellency recalls that in one of the earlier proclamations on financial matters, the King of Italy was also given the style of Emperor of Ethiopia and King of Albania. This had a most unfortunate effect on the Allied Governments and it was the understanding of the Allied Military Mission that His Majesty had decided that these titles should not be used in future. In case all the members of the present Italian Government are not aware of this decision, I shall be grateful indeed if you will inform them and confirm to the Allied Control Commission that this is fully understood by all concerned.

With all warm regards I am,

Sincerely

19
Dear Marshal Badoglio:-

Your Excellency recalls that in one of the earlier proclamations on Cinquiall matters, the King of Italy was also given the style of Emperor of Ethiopia and King of Albania. This had a most unfortunate effect on the Allied Governments and it was the understanding of the Allied Military Mission that His Majesty had decided that these titles should not be used in future. In case all the members of the present Italian Government are not aware of this decision, I shall be grateful indeed if you will inform them and confirm to the Allied Control Commission that this is fully understood by all concerned.

With all warm regards I am,

Sincerely

MINISTRY OF PUBLIC AND JUSTICE

T. . 151-15 December 1943.

Revised copy
sent to file 1.
of 4/22/43

12

SUBJECT:

Publication of Royal
Decrees and Royal Orders Law.

TO THE ATTORNEY GENERAL, COMPTROLLER
Legal Office-Judicial Department.
REFUSED

I fully agree on the advisability of publishing simultaneously legislative provisions approved by competent organs, both in the occupied and unoccupied territory.

From the practical point of view I wish to point out that such publication made in the Gaceta Oficial del Eje, Imperial series, is by itself simultaneous for all zones because the Gaceta is distributed also in occupied zones through you. Therefore I should appreciate knowing what other type of publication is being referred to, such as another and direct publication of an official newspaper by the Command of the Allied Forces in occupied territories.

In this last assumption it is very necessary to do that with all Royal Decrees and Royal Orders laws on delay the publication in the Gaceta Oficial until the 15 days later which is deemed necessary for the transmission of the decrees to the Military Governor, a change would result to the normal development of the legislative activity which at the present moment tends to be made known immediately to the bulk of the citizens in the interest of its efficacy.

Of course this does not imply to decrease like that concerning laws, knowledge of which might be delayed because of its anticipated character until after the organs of the Allied States had studied it.

I use this occasion to note that you cordially insist upon your verbal request attended at the meeting of 26 November 1943 relating to the working planned by you of the R. Decrees and Decrees laws, before their publication in the Gaceta Oficial.

MINISTRY OF PUBLIC JUSTICE
(De Santis)

3.493

SUBJECT:

Publication of Royal
Decrees and Royal Decree Laws.

TO THE AMERICAN COMMISSION, COMBIS ICH
Legal Office-Judicial Department.
SUBJECT

I fully agree on the advisability of publishing simultaneously legislative provisions approved by competent organs, both in the occupied and unoccupied territory.

From the practical point of view I wish to point out that such publication made in the Gazzetta Ufficiale del Regno, special series, is by itself insufficient for all cases because the Gazzetta is distributed also in occupied zones through you. Therefore I should appreciate knowing what other type of publication is being referred to, such as another and direct publication of an official newspaper by the Command of the Allied Forces in occupied territories.

On this last assumption if it were necessary to do that with all Royal Decrees and Royal Decree Laws are delay the publication in the Gazzetta Ufficiale until the 15 day lapse which is deemed necessary for the transmission of the decrees to the Military Government, a change would result to the normal development of the legislative activity which at the present moment requires to be made from immediately to the bulk of the citizens in the interest of its efficacy.

Of course this does not apply to decrees like that concerning Jews, knowledge of which might be delayed because of its international character, but until after the organs of the Allied States had studied it.

I use this occasion to note that you do not insist upon our verbal request uttered at the meeting of 26 November 1943 relating to the meeting planned by you at the R. Decree and Decree Laws, before their publication in the Gazzetta Ufficiale.

UNIVERSITY OF ST. PAUL
(De Santis)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LEGAL SUB-COMMISSION

15 JANUARY 1944

121
Atty/11/1

To: Colonel Gerald SpJohn, A.C.C. HQ, Brindisi.

Dear Gerald: (For Trackrad; in your absence.)

1. I have been asked to work with C.E.C. (Central Economic Council) in connection with legal matters in addition to other duties.

2. The C.E.C. is going to send various price orders issued. Some will be issued in Region II. Some in the four provinces through the Italian Government and some in the 15th Army Group area or in two or all three of these areas.

3. When an order is to be issued in Region II (C.E.C. is not presently interested in Region I) a letter will be directed by C.E.C. to COMAC Reg. When an order is to be issued in the area under 15th Army Group a letter will be directed by C.E.C. to the COMAC 15th Army Group. When a decree or ordinance is to be issued in the four provinces a letter will be directed by C.E.C. to the Deputy President of A.C.C. When more than one area is involved joint letters will be sent. I note from some documents that prices have been fixed by ordinance (see for instance No. 17 relative to olive oil which is to be amended) in the four provinces.

4. When we get a letter affecting Region II alone or Region II and other areas, we will proceed here to get the order issued in Region II, and I understand 15th Army Group will do likewise as to its area. As these matters are somewhat pressing, it would be advisable for you to make early arrangements at HQ A.C.C. to get early request letter of C.E.C. as quickly as possible.

5. As to olive oil, it is going to be necessary for the Italian Government to issue either a new ordinance in its entirety in substitution for No. 17 or an ordinance amending the prices only. I will have to have immediately a copy of what the Italian Government does in this instance as it becomes the basis of what is done in Region II, likewise the 15th Army Group area must be accordingly advised.

Yours,

Dick

3.

63

121
HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission

CCV/mf

9 January 1944.

In reply
refer to: 157/1/505.

SUBJECT: Sources from Italian Government.

TO : Chief Legal Officer, 15th Army Group, 151 AGC.

For your information we are proposing to issue Italian
Decrees No. 21/3 and 14/3 published in Gazzetta Ufficiale No. 43
of 6 Dec. 1943 in Regions 1 & 2.

G. R. USFURN, Colonel
Chief Legal Officer, AGC.

435

43

ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission.

27 November 1943.

TO: H.E. the R. Minister of Justice.

We have pleasure in returning the copy of the expressed Official
Certificate No. 119 with the notifications indicated therein by you in accor-
dance with the terms of the new decree. It has been found to be in
conformity with the wishes of General Joyce.

Weg

A. E. WATKINS, Major
Legal Subcommission, AGC.

ext/enc

27 November 1945.

TO: H.E. the R. Minister of Justice.

We have pleasure in receiving the copy of the suppressed Official Cassette No. 11 with the notifications indicated therein by you in accordance with the terms of the new decree. It has been found to be in conformity with the wishes of General Joyce.

Copy

A. B. THOMPSON, Major
Legal Subordination, AGC.

amc/gm

MEMORANDUM FOR THE ITALIAN GOVERNMENT.

171

The following observations and suggestions are of an exploratory nature and do not bear the character of official recommendations or decisions.

1. The aim is to hand over a substantial part of occupied territory to the Italian Government the sort of which we assume will be at Sorrento.
2. On this footing we should like to know if the Minister has a plan for the administration of the Italian courts from Sorrento including such questions as the resumption of personnel, organization of records and other matters of administrative detail.
3. That until there has been sufficient time to investigate all appointments of judicial officers made by the Allied Military Government and of those registrars who have continued in situ, the principle should be that they should continue in office.
4. It is agreed that as soon as possible an organization should be set up in which the Italians will be receiving themselves with the help of advisors of the Allied Nations to examine the ^{viability} ~~cases~~ of all judges and officials. As soon as possible a list of all judges and court officials now in office, will be supplied to the Italian Government. The principle of setting up a mixed commission to deal with these questions is agreed, and the Italian Government therefore is asked to furnish the names of the members and advisors chosen on their side.
5. There is a strong feeling in Sicily by a section of judicial officers ^{or Palermo} ~~sectional~~ there in favor of setting up a court of Cassation. In the United Nations' view this involves a difficult matter of policy and perhaps it should be left over until Italian administration has got into its stride.
6. That it would plainly be to the advantage of both the United Nations

2. On this footing we should like to know if the Minister has a plan for the administration of the Italian courts from Rome to including such questions as the remuneration of personnel, organization of records and other matters of administrative detail.
 3. That until there has been sufficient time to investigate all appointments of judicial officers made by the Allied Military Government and of those magistrates who have continued to sit, the principle should be that they should continue in office.
 4. It is agreed that as soon as possible an organization should be set up in which the Italians will be running themselves with the help of advisors of the Allied Nations to examine the ^{suitability} ~~cases~~ of all judges and officials. In so far as possible a list of all judges and court officials now in office, ^{in occupied territory} will be supplied to the Italian Government. The principle of setting up a mixed commission to deal with these questions is agreed, and the Italian Government therefore is asked to furnish the names of the members and advisors chosen on their side.
 5. There is a strong feeling in Sicily by a section of judicial officers there in favor of setting up a ^{sectional} court of Cassation ^{at Palermo}. In the United Nations' view this involves a difficult matter of policy and perhaps it should be left over until Italian administration has got into its stride.
 6. That it would plainly be to the advantage of both the United Nations and of Italy to continue certain provisions introduced under Allied Military Government as a temporary measure. A list of such provisions will be supplied setting out such matters as it is necessary to enact at an early date. These may have been covered by existing Italian provisions, e.g. price control, wage levels, control of railways and communications, censorship, wireless, continuance of Allied Military Courts in certain cases and so on.
- The important question to consider is the means by which these arrangements are to be made in view of the impossibility of convening the Chambers. This is a

number on which the views of the Italian Government are based as soon as possible. In this connection it is not desired that the King should continue to govern under martial law but that a civil administration should be set up. We wish to be advised whether there could be any possible doubt as to the validity of any decrees, etc., enacted by the King in such circumstances.

7. In future discussions the question of the abolition of discrimination laws must be given an early place. In view of the difficulties which may have been alluded to by the Italian Government and which appear to be worthy of further consideration, it is thought better to leave this matter over at the present so that it may be considered as soon as a united organization is working.

8. It will be necessary for all future decrees to be submitted to the Legal Administration by the Government departments then together with a translation, and for the Italian Government to obtain the formal fiat of the A.C.S. prior to the publication of any laws, decrees or the like. Furthermore no future decrees, etc., will bear the notation of *Alimatis* or *Ukaseyda*.

9. In future organization it is suggested that the best way of working will be by frequent meetings to discuss problems as they arise, meetings to be between not more than 2 or 3 delegates on either side who will discuss the reconstruction of Italian legal machinery and cognate problems, e.g., setting of judges and officials and coordination of the means of carrying out the decisions reached.

No decrees will be circulated in occupied territories save purely as an informative measure with a view to interesting provincial authorities as to the law which they will have to administer as and when the Territory is restored.

7. In future discussions the question of the nature and of administration of the territory will be given an early place. In view of the difficulties which may have been alluded to by the Italian Government and which appear to be worthy of further consideration, it is thought better to leave this matter over at the present so that it may be considered as soon as a mutual organization is working.

8. It will be necessary for all future decrees to be submitted to the legal administration by whatever Department prepares them together with a translation, and for the Italian Government to obtain the formal assent of the A.C.O. prior to the publication of any laws, decrees or the like. Furthermore, in future decrees, etc. will bear the sanction of Albania or Eddopha.

9. In future organization it is suggested that the best way of working will be by frequent meetings to discuss problems as they arise, meetings to be held every two or three months on either side who will discuss the reconstruction of Italian legal machinery and corporate problems, e.g. setting of judges and officials and consideration of the means of carrying out the decisions reached.

The decrees will be circulated in occupied territories save purely as an informative measure with a view to instructing provincial authorities as to the law which they will have to administer as and when the territory is restored.

MINUTES OF MEETING

Date: 27 November 63.
Place: Brasov, Romania.
Present: Col. G. N. Upjohn,
Major General,
Sgt. Hedin.

U.S. President, Chief of Romanian Cabinet,
U.S. Ambassador to Bucharest, Minister of Justice,
Gen. Spilak, Chief of Cabinet, Ministry of Justice.

6712

The meeting began at 11:30 hours.

1. Gen. Spilak reported that the idea of General Jozse concerning the immediate constitution of all the copies of the No. 1 Issue has been approved by the No. 1 Issue Committee. It has been decided that all copies which have been distributed will be returned and only 3 copies are recommended for. Agreed that a certificate to this effect will be prepared by the Minister and sent to the legal examination by tomorrow morning. Mr. Amosca stressed the good faith of the Italian authorities. All the cases contained in the No. 1 Issue will be expedited with the objectionable styles omitted. A corrected copy has been presented to Col. Upjohn by the Minister with a request that it be approved and returned. The Issue No. 2 will contain a letter introduced to the day of the last issue and following the letter's title. A draft of that letter was shown to the meeting by Mr. Amosca.

2. Agreed that Col. Upjohn will send all the information on Italian Courts and Proceedings to the Minister.

3. The Minister handed over to Col. Upjohn a copy of a letter signed by the Romanian General No. 2 of 24 Nov. 63 concerning the damage caused by

The meeting began at 11:30 hours.

1. Gen. Spadolini reported that the idea of General Deane concerning the immediate constitution of all the copies of the No. 1 Leone Cassette Machine had been complied with. All copies which have been distributed were returned and only 3 copies are immediately for. Agreed that a notification to that effect will be prepared by the Minister and sent to the legal administration by tomorrow morning. Mr. Deane also directed the good faith of the Italian authorities. All the devices contained in the No. 1 Leone will be removed within the objectionable system outlined. A corrected copy has been presented to Gen. Spadolini by the Minister with a request that it be approved and returned. The same No. 2 will contain a device substituted to the day of the initiation and modifying the device's action. A copy of that device was shown to the meeting by Mr. Deane.

2. Agreed that Gen. Spadolini will send all the information on Italian Courts and procedures to the Minister.

3. The Minister handed over to Gen. Spadolini a copy of a letter signed by the President Cassella del Rio of 24 Nov. 43 concerning the danger caused by British troops to the office of the Mayor in Rome.

4. It appears that the entire Province of Rome is within the free zone. The 5 Companies mentioned in yesterday's meeting were occupied only temporarily and have since been returned so that no further action is required.

5. Agreed that one legal officer will be attached as ⁴³ as possible to each Court of Appeal in the territory to be restored. He will act solely in an advisory capacity and will facilitate communication between the Italian

authorities and the Legal Subcomandante. The Minister will receive a letter addressed to the 1st Presidents of the Courts of Appeal in Sinaloa, Colima and Ixcotelco informing them on the above.

6. The Minister stresses his desire to discuss the technical question of his Department with the Legal Subcomandante and since this Department is planning to move to Toluca he would appreciate that the transfer of the Legal Subcomandante to that city be considered. Both bodies would stay in Toluca until their transfer to Mexico.

7. Agreed that next meeting be held on Thursday at 10:00 hours and that Major Treviño shall visit Salas in the morning of that Monday morning.

Meeting adjourned 12:30 hours.

ca/gaf

is planning to come to Haiti he would appreciate that the transfer of the legal administration in that city be considered. Both bodies would stay in Haiti until their transfer to Port-au-Prince.

7. Agreed that next meeting be held on Thursday at 1000 hours and that Major Duchamp shall visit Malabar at the end of the day Monday morning.

Meeting adjourned 1220 hours.

cm/mt

4's

MINUTES OF MEETING

Date: 24 Nov. 1943.

Place: Prefettura, Brindisi.

Present: H.S. Giuseppe de Santis, Minister of Justice.

Cav. Spinelli, Chief of Cabinet.

Major A.R. Thackrah.

Sgt E. Stein.

Col. Main, Chief Political Liaison Officer introduced Maj. Thackrah and Sgt Stein and then excused himself.

1. Maj. Thackrah first took up the matter of legislation concerning dissolution of fascist organizations. The Minister declared that decrees in point were issued by the Benito Mussolini Government at Rome, i.e. D.L. of 2 August 1943 n. 704 dissolving the National Fascist Party and the N. R.D.L. of the same date n. 705 dissolving the Camera dei Fascisti delle Corporazioni. Copies of both laws will be made and delivered to the Legal Subcommission this afternoon.

2. When asked whether any legislation was published in the matter of abrogating discriminatory laws the Minister replied that the Department has prepared a complete draft going away with all the discriminatory provisions ^{which} has been approved by the Cabinet and needs only to be signed. However, the government is hesitating to enact the bill because fearing that property restored to Jews by the bill will be destroyed by the Germans in the territory held by them and further steps taken against them. Almost all Italian Jews reside in the German occupied territory.

It was suggested that the political rights be restored first, leaving the economic provisions for later. The Minister thought that such division

Sgt E. Stein.

Col. Main, Chief Political Liaison Officer introduced Maj. Thackraw and Sgt Stein and then excused himself.

1. Maj. Thackraw first took up the matter of legislation concerning dissolution of fascist organizations. The Minister declared that decrees in point were issued by the D'Addoglio Government at Rome, i.e. D.L. of 2 August 1943 n. 704 dissolving the National Fascist Party and the R. R.D.L. of the same date n. 705 dissolving the Camera dei Pasori delle Corporazioni. Copies of both laws will be made and delivered to the Legal Subcommission this afternoon.

2. When asked whether any legislation was published in the matter of abrogating discriminatory laws the Minister replied that the department has prepared a complete draft going away with all the discriminatory provisions ^{which} ~~and~~ has been approved by the Cabinet and needs only to be signed. However, the government is hesitating to enact the bill because fearing that property restored to Jews by the bill will be destroyed by the Germans in the territory held by them and further steps taken against them. Almost all Italian Jews reside in the German occupied territory. It was ~~therefore~~ suggested that the political rights be restored first, leaving the economic provisions for later. The Minister thought that such division of the material would not be accepted favorably because/creating the impression that the government is taking up the matter with the intent of not going all the way. The Minister asked that the opinion of the Allied authorities in this matter be communicated to him. The Jewish soldiers, however, are admitted to the Army again and commissions to Jewish officers are being restored. Steps are being taken for the admission of Jewish students to all schools.

3. Answering Maj. Thackraw's question as to whether special investigations are being conducted against fascist officials guilty of abuse of power and corruption, the Chief of Cabinet pointed out that the Special Commission set up by the Badoglio Government for that purpose unfortunately remained at Rome. However, the Procuratori del Re are conducting investigation on ~~the~~ ^{investigations} of general penal law. A survey of these ~~investigations~~ is being made and its result will be communicated.

4. (a) As to the present state of administration of justice in the unoccupied four provinces, the Minister pointed out that all courts without any exception are in operation. Establishment of a Section of Corte di Cassazione in Lari for dealing with recusars is under consideration and the Allied view on this matter would be appreciated.

(b) As to the occupied territory the following points were made by the Minister:

(i) The occupied Province of Foggia has no Corte d'Appello and the appeals from its courts would have to go ^{to} the Court in the unoccupied territory. The government is therefore thinking of establishing a section of a Court of Appeal at Foggia. The Allied view is requested.

(ii) The Ministry would desire permission to conduct a survey of all judicial personnel in occupied territory and to distribute all decrees and Acts of the Italian Government to all administrative and judicial officers in that territory.

(iii) Complaint is made of an excessive leniency of Allied judges in matters of public disorder and outrages against Italian officials.

(iv) All cases dealing with violations of food rationing laws should be dealt with by Italian courts.

(v) The fact that civil courts do not function in occupied

its result will be communicated.

4. (a) As to the present state of administration of justice in the unoccupied four provinces, the Minister pointed out that all courts without any exception are in operation. Reestablishment of a Section of Corte di Cassazione in Bari for dealing with recourses is under consideration and the Allied view on this matter would be appreciated.

(b) As to the occupied territory the following points were made by the Minister:

(i) The occupied Province of Foggia has no Corte d'Appello and the appeals from its courts would have to go ^{to} the Court in the unoccupied territory. The government is therefore thinking of establishing a section of a Court of Appeal at Foggia. The Allied view is requested.

(ii) The Ministry would desire permission to conduct a survey of all judicial personnel in occupied territory and to distribute all decrees and Acts of the Italian Government to all administrative and judicial officers in that territory.

(iii) Complaint is made of an excessive leniency of Allied judges in matters of public disorder and outrages against Italian officials.

(iv) All cases dealing with violations of food rationing laws should be dealt with by Italian courts.

(v) The fact that civil courts do not function in occupied territory is unfortunate and causes hardship, especially in probate cases. So e.g. no action can be taken to insure that chattels of the deceased be secured and inventory made so that they cannot be easily stolen.

(vi) The Minister also complained of removal of a Procuratore del Re at Laceraby the Allied Military Govt. officials. He took up the matter with General Martin and will submit a memorandum on that subject.

3. Answering Maj. Tindown's question as to whether special investigations are being conducted against fascist officials guilty of abuse of power and corruption, the Chief of Cabinet pointed out that the Special Commission set up by the Badoglio Government for that purpose unfortunately remained at Rome. However, the Procuratori del Re are conducting investigation on basis of general penal law. A survey of these ~~connections~~ ^{investigations} is being made and its result will be communicated.

4. (a) As to the present state of administration of justice in the unoccupied four provinces, the Minister pointed out that all courts without any exception are in operation. Establishment of a Section of Corte di Cassazione in Bari for dealing with recourses is under consideration and the Allied view on this matter would be appreciated.

(b) As to the occupied territory the following points were made by the Minister:

- (i) The occupied Province of Foggia has no Corte d'Appello and the appeals from its courts would have to go to the Court in the unoccupied territory. The government is therefore thinking of establishing a section of a Court of Appeal at Foggia. The Allied view is requested.
- (ii) The Ministry would desire permission to conduct a survey of all judicial personnel in occupied territory and to distribute all decrees and acts of the Italian Government to all administrative and judicial officers in that territory.
- (iii) Complaint is made of an excessive leniency of Allied judges in matters of public disorder and outrages against Italian officials.
- (iv) All cases dealing with violations of food rationing laws should be dealt with by Italian courts.
- (v) The fact that civil courts do not function in occupied

its result will be communicated.

4. (a) As to the present state of administration of justice in the unoccupied four provinces, the Minister pointed out that all courts without any exception are in operation. Establishment of a Section of Corte di Cassazione in Bari for dealing with resources is under consideration and the Allied view on this matter would be appreciated.

(b) As to the occupied territory the following points were made by the Minister:

(i) The occupied Province of Foggia has no Corte d'Appello and the appeals from its courts would have to go ^{to} ~~the~~ the Court in the unoccupied territory. The government is therefore thinking of establishing a section of a Court of Appeal at Foggia. The Allied view is requested.

(ii) The Ministry would desire permission to conduct a survey of all judicial personnel in occupied territory and to distribute all decrees and Acts of the Italian Government to all administrative and judicial officers in that territory.

(iii) Complaint is made of an excessive leniency of Allied judges in matters of public disorder and outrages against Italian officials.

(iv) All cases dealing with violations of food rationing laws should be dealt with by Italian courts.

(v) The fact that civil courts do not function in occupied territory is unfortunate and causes hardship, especially in probate cases. So e.g. no action can be taken to insure that chattels of the deceased be secured and inventory made so that they cannot be easily stolen.

(vi) The Minister also complained of removal of a Procuratore del Re at Lucera by the Allied Military Govt. officials. He took up the matter with General Martin and will submit a memorandum on that subject.

5. Cav. Spinelli pointed out that in the very near future the Government in unoccupied territory will operate by means of decrees instead of military Bandi (Proclamations) which were used until now. It was agreed that 2 copies of the Gazzetta Ufficiale, the first number of which appears today and in which all decrees will be published, shall be sent to the Legal Subcommittee.
6. It was agreed that a memorandum on all points raised by the Minister will be sent to the Legal Subcommittee through the Chief Political Liaison Officer.
7. It was also agreed that further discussions will be held between the Ministry and the Legal Subcommittee representative whenever the need arises.

6. It was agreed that a memorandum on all points raised by the Minister will be sent to the Legal Subcommittee through the Chief Political Liaison Officer.

7. It was also agreed that further discussions will be held between the Ministry and the Legal Subcommittee representative whenever the need arises.

INTERNATIONAL COMMISSION FOR ITALIAN OCCUPATION

The following observations and suggestions are of an exploratory nature and do not bear the character of official recommendations or decisions.

1. The aim is to build over a substantial part of occupied territory to the Italian Government the sort of which we assume will be at Salerno.
2. On this footing we should like to know if the Minister has a plan for the administration of the Italian courts from Salerno involving such questions as the representation of personnel, organization of records and other matters of administrative detail.
3. That until there has been sufficient time to bring into all appointments of judicial officers under the Allied Military Government and of those magistrates who have continued to sit, the principle should be that they should continue in office.
4. It is agreed that as soon as possible an organization should be set up in which the Italians will be taking the decisions with the help of advisers of the Allied Military Government to ensure the ^{suitability} of all judges and officials. As soon as possible a list of all judges and other officials now in office, will be supplied to the Italian Government. The principle of setting up a mixed commission to deal with these questions is agreed, and the Italian Government therefore is asked to furnish the names of the members and advisers chosen on their side.
5. There is a strong feeling in Sicily by a number of judicial officers there in favor of setting up a court of Cassation ^{at Palermo}. In the United Nations' view this involves a difficult matter of policy and perhaps it should be left over until Italian administration has got into the stride.
6. That it would plainly be to the advantage of both the United Nations

2. On this footing we should like to know if the Minister has a plan for the substitution of the Italian courts from Florence involving such questions as the transmission of personnel, organization of records and other matters of administrative detail.

3. That until there has been sufficient time to bring into all experts, reports of judicial officers made by the Allied Military Government and of those magistrates who have continued to sit, the principle should be that they should continue in office.

4. It is agreed that as soon as possible an organization should be set up in which the Italians ~~will be running themselves~~ ^{suitability} ~~the help of advisors of the Allied Military Government~~ ^{of all judges and officials, as soon as possible a list of all judges and court officials now in office, will be supplied to the Italian Government.} The principle of setting up a mixed commission to deal with these questions is agreed, and the Italian Government therefore is asked to furnish the names of the members and advisors chosen on their side.

5. There is a strong feeling in Sicily by a section of judicial officers there in favor of setting up a ^{Sectional} ^{at Palermo} court of Cassation. In the United Nations' view this involves a difficult matter of policy and perhaps it should be left over until Italian administration has got into its stride.

6. That it would plainly be to the advantage of both the United Nations and of Italy to continue certain provisions introduced under Allied Military Government as a temporary measure. A list of such provisions will be supplied setting out such matters as it is necessary to work at an early date. These may have been covered by existing ~~laws~~ ^{Decretations, U.S. price control, wage levels, control of railways and communications, censorship, wireless, continuance of Allied Military Courts in certain cases and so on.} The important question to consider is the means by which these decrees are to be made in view of the impossibility of convening the Chamber. This is a

matter in which the views of the Italian Government are desired as soon as possible. In this connection it is not desired that the King should continue to govern under martial law but that a civil administration should be set up. No wish to be advised whether there could be any possible limit as to the validity of any decrees, etc. requested by the King in such circumstances.

7. In future discussions the question of the abolition of Maccanini's laws shall be given an early place. In view of the difficulties which may have been alluded to by the Italian Government and which appear to be worthy of further consideration, it is thought better to leave this matter over at the present so that it may be considered so soon as a mutual organization is working.

8. It will be necessary for all future decrees to be submitted to the Legal Subcommission by whatever department proposes them together with a translation, and for the Italian Government to obtain the formal view of the A.O.S. prior to the publication of any Decree, Decree or the like. Furthermore no future decrees, etc. will bear the sanction of Albania or Ethiopia.

9. In future organization it is suggested that the best way of working will be by frequent meetings to discuss problems as they arise, meetings to be held once or twice then 2 or 3 delegates on either side and will discuss the reconstruction of Italian legal machinery and cognate problems, e.g. setting of judges and officials and consideration of the means of carrying out the decisions reached.

No decrees will be circulated in occupied territories save purely as an informative measure with a view to instructing provincial authorities as to the law which they will have to administer as and when the territory is restored.

7. In future decrees the question of the abolition of discriminatory laws ~~shall~~ be given an early place. In view of the difficulties which may have been alluded to by the Italian Government and which appear to be worthy of further consideration, it is thought better to leave this matter over at the present so that it may be considered as soon as a mutual organization is working.

8. It will be necessary for all future decrees to be submitted to the legal subordination by whatever department prepared them together with a translation, and for the Italian Government to obtain the formal fiat of the A.C.C. prior to the publication of any laws, decrees or the like. Furthermore, no future decrees, etc. will bear the mention of Albania or Epirus.

9. In future organization it is suggested that the best way of working will be by frequent meetings to discuss problems as they arise, meetings to be between not more than 2 or 3 delegates on either side who will discuss the reconstruction of Italian legal machinery and cognate problems, e.g. setting of judges and officials and consideration of the means of carrying out the decisions reached.

No decrees will be circulated in occupied territories save purely as an informative measure under a view to instructing provincial authorities as to the law which they will have to administer as and when the territory is restored.

UNITED STATES COMMISSION
Legal Subcommittee

23 November 1945.

MEMORANDUM:

It is suggested that the following information be supplied and the following steps taken for the purpose of establishing a close contact between this Subcommittee and the U. S. Ministry of Justice and of facilitating their cooperation:

1. It would be helpful if the U. S. Ministry of Justice could forward:
 - (a) two copies of every legislative, administrative or executive Act issued by the Royal Italian Government of E.M. Mussolini, Benito Mussolini and other Italy Left Rovers.
 - (b) two copies of any legislative, administrative or executive Act to be issued by such Government in the future.

2. The answers to the following queries would be appreciated:

(a) Have there any Acts in the nature of dissolving fascist organizations, abolishing laws discriminating against any person on basis of race, colour or creed and providing for the return of their property?

(1) If so, may the text of such Acts be forwarded as requested above under 1 together with details on how such laws are being put into effect?

(ii) It is understood that new Acts dealing with such matters are being prepared. Is the Ministry concerned with preparation of such laws?

(b) What is the state of the...

Following steps taken for the purpose of establishing a close contact between the Subcommission and the R. Ministry of Justice and of facilitating their cooperation:

1. It would be helpful if the R. Ministry of Justice could forward:
 - (a) two copies of every legislative, administrative or executive Act issued by the Royal Italian Government or R.E. Marshal Badoglio before and after they took effect.
 - (b) two copies of any legislative, administrative or executive Act to be issued by such Government in the future.
2. The answers to the following question would be appreciated:
 - (a) Were there any Acts in the matter of dissolving fascist organizations, abolishing laws discriminating against any person on basis of race, colour or creed and providing for the return of their property?
 - (1) If so, may the text of such Acts be forwarded as requested above under 1 together with details on how such laws are being put into effect?
 - (11) It is understood that new Acts dealing with such matters are being prepared. Is the Ministry concerned with preparation of such laws?
 - (b) What is the state of the administration of justice in the Provinces of Lecce, Bari, Brindisi and Brindisi?
 - (1) Are they governed by the legge militare?
 - (11) What courts are open and what courts are closed?
 - (111) Were there any removals of the court personnel - both judicial and administrative?

(c) Is the Ministry preparing Acts to effect changes, either temporary or permanent, in the organization and procedure of courts? If so, what changes are being planned?

(d) Are any other Acts being considered by the Ministry - especially those concerning the investigation of instances of fascist misrule and corruption?

(e) Is the reestablishment of Regional Corti di Cassazione being contemplated?

those concerning the investigation of instances of fascist militia and
corruption?

(e) Is the investigation of Regional Court of Cassation being
contaminated?

U. S. CONFIDENTIAL
Equals British CONFIDENTIAL

CONTROL COMMISSION
ALLIED ~~EXERCISE COMMISSION~~ - INCOMING MESSAGE /mip

SVC/RELAY NO.

M/C NO: 26/20

CLASS: CONFIDENTIAL

REF NO: 2753

PREC: PRIORITY

FILED: NOV 201030A

FROM: FREEDOM

REC'D: NOV 201444A

TO: FATIMA

Urgently require to know what laws or decrees were enacted by Italian Government.
TO FATIMA FOR THACKRAH FROM IBS FOR FARGO FROM UPJOHN CITE AMG 752. Before leaving
Rome 1: dissolving Fascist organizations 2: abolishing laws discriminating against
any person on basis of race colour or creed and providing for a return of their
property.

Major Thackrah

DISTRIBUTION:

- 2 - AG
- 1 - Diary
- 1 - M/C *Mr. Caccia*
- 1 - ~~General Taylor~~ - ACTION

1 - to Legal Section for information - (no office present)

*Italian FO archiving to
collect details in (1)*

*Major Thackrah is also going to
make inquiries at the pipeline.*

*As per (2) no action
needed until new law is
published*

Resubmit 27 Nov 1944

U. S. CONFIDENTIAL
Equals British CONFIDENTIAL

36 20/11

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, N. 705

Scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La XXX legislatura è chiusa

La Camera dei fasci e delle corporazioni è sciolta.

Sarà provveduto, nel termine di quattro mesi dalla cessazione
dell'attuale stato di guerra, alla elezione di una nuova Camera
dei Deputati e alla conseguente convocazione ed inizio della nuova
Legislatura.

Il presente decreto, entra in vigore il giorno della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle As-
semblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è
autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decre-
ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 Agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio

VISTO il Guardasigilli AZZARITI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 Agosto 1943

Atti del Governo, registro 460 foglio (5) MANCINI

REGIO DECRETO LEGGE- 2 agosto 1943 n.707

Abrogazione della norma contenente limitazioni in dipendenza dello stato di celibe

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico

Sono abrogati:

- il R. decreto-legge 28 aprile 1938 n.482, convertito nella legge 16 giugno 1939 n.1075, concernente la prescrizione come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole;
- il R. decreto legge 9 febbraio 1939, n.298, convertito nella legge 2 giugno 1939 n.739, contenente modificazioni all'articolo unico del R.decreto legge 28 aprile 1938 n.482 circa i requisiti per la nomina ad amministratore degli enti locali;
- Il R.decreto legge 31 Settembre 1938 n.1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
- Il R.decreto legge 25 febbraio 1939 n.335 convertito nella legge 2 giugno 1939 n.739, contenente le nuove norme per la valutazione dello Stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
- Il R.decreto 20 marzo 1939 n.597 contenente disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;
- Il R.decreto 27 marzo n.1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito della Regia Marina della R.aeronautica e della R. guardia di Finanza;
- Il R.decreto 28 Marzo 1939 n.2345 contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali dell'Esercito, della R.marina, della aeronautica.

e della Regia guardia di finanza;
-La legge 10 giugno, 1939 n. 915 contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili in rapporto alle abrogazioni disposte con il presente decreto.

- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in Legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 Agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio

Visto il Guardasigilli AZZARITI
Registrato alla Corte dei Conti addì 5 Agosto 1943
Atti del Governo Registro 460 Foglio 6 MANCINI

REGIO DECRETO LEGGE- 2 agosto 1943 n. 706
 Soppressione del Gran Consiglio del Fascismo

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA E DI ALBANIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 Gennaio 1939 n. 129;
 Ritenuta lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Il Gran Consiglio del Fascismo è soppresso.

Sono abrogate le leggi 9 dicembre 1928 n. 2693 e 14 dicembre 1929 n. 2099, il R. decreto legge 14 dicembre 1929 n. 2100, convertito nella legge 17 Maggio 1930, n. 233; il R. Decreto Legge 19 dicembre 1935 n. 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936 n. 607 ed il Regio decreto legge 7 gennaio 1937, n. 5 convertito nella legge 3 Aprile 1937 n. 592.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 Agosto 1943

Visto il Guardasigillo AZZARITI

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti - addì 5/8/43

Badoglio

Atti del Governo registro 460 foglio 3 MANCINI 33

List of Proclamations (Bandi)

The Proclamations (Bandi) listed below were issued by the King or by the Chief of General Staff under powers delegated to him by the King. Some of them were prepared in the Italian Civil Affairs Office. The result has been a confusion in numbering. This list constitutes an attempt to bring some order in the confusion. It is arranged chronologically according to the dates on which the Bandi were published. The first number is the ordinal number in the list; followed by the date of the Bandi, the number of the Bandi with a short indication of the subject.

<u>ORDINAL NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>BANDI NO.</u>	<u>SUBJECT</u>
1	2 Sept. 45	58 A.C.	Rules governing the circulation of currency.
2	24 Sept. 45	61 A.C.	Rules governing the circulation and exchange of the Allied Military Currency.
3	30 Sept. 45	107 A.C.	Delegation of civil powers and power to issue Proclamations (Bandi) to the Chief of the General Staff.
4	1 Oct. 45	4	Establishment of the Commissioner for Food Supplies. (This Bandi has also the number 284 A.C.)
5	1 Oct. 45	6	Delegation of powers to issue Proclamations (Bandi) relative to military law and procedure and to the military judicial organization.
6	2 Oct. 45	247 A.C.	Advancement of funds of the R. Port Administration to captains of merchant vessels. (3. Capitano di Porto)
7	2 Oct. 45	280 A.C.	Postponement and suspension of time limits in substantive and procedural laws.
8	4 Oct. 45	1	Rules relative to convening of extraordinary military war Tribunals.

see order in the confusion. It is arranged chronologically according to the dates on which the Bando were published. The first number is the ordinal number in the list; followed by the date of the Bando, the number of the Bando with a short indication of the subject.

<u>ORIGINAL NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>BANDO NO.</u>	<u>SUBJECT</u>
1	2 Sept. 43	58 A.C.	Rules governing the circulation of currency.
2	24 Sept. 43	61 A.C.	Rules governing the circulation and exchange of the Allied Military Currency.
3	30 Sept. 43	167 A.C.	Delegation of civil powers and power to issue Proclamations (Bandi) to the Chief of the General Staff.
4	1 Oct. 43	4	Establishment of the Commissioner for Food Supplies. (This Bando has also the number 224 A.C.)
5	1 Oct. 43	6	Delegation of powers to issue Proclamations (Bandi) relative to military law and procedure and to the military judicial organization.
6	2 Oct. 43	247 A.C.	Advancement of funds of the R. Port Administration to captains of merchant vessels.
7	2 Oct. 43	280 A.C.	Postponement and suspension of time limits in substantive and procedural laws.
8	4 Oct. 43	1	Rules relative to convening of extraordinary military war Tribunals, aggravation of punishments for some crimes.
9	7 Oct. 43	2	Requisition of merchant vessels.
10	8 Oct. 43	3	Crews of merchant vessels not registered in the register of auxiliary state vessels.
11	16 Oct. 43	5	Forms and printed material required by public administration offices. (Note: this Bando has also the number 286 A.C.)
12	16 Oct. 43	7	Rules on publication of lots which according to law must be published in the Gazzetta Ufficiale del Regno.

<u>ORDINAL NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>BANDO NO.</u>	<u>SUBJECT</u>
13	28 Oct. 43	8	Enlistment of volunteers for the E. Army.
14	1 Nov. 43	12	Indemnity for war risks for the merchant marine crews.
15	4 Nov. 43	9	Re-insurance by the Italian Government of the war risks on motor sailing boats and on goods transported ~~thereon~~ thereon.
16	4 Nov. 43	10	Benefits pertaining to crews of wrecked merchant vessels.
17	4 Nov. 43	11	Benefits pertaining to militarized naval personnel embarked upon auxiliary vessels.

sailing boats and on goods shipped
thereon.

Benefits pertaining to crews of
wrecked merchant vessels.

Benefits pertaining to militar-
y personnel and personnel embarked upon
auxiliary vessels.

16	4 Nov. 45	10
17	4 Nov. 45	11

31

List of Proclamations (Bando)

The Proclamations (Bando) listed below were issued by the King or by the Chief of Government upon request delegated to him by the King. Some of them were prepared in the Italian Civil Affairs Office. The results have been a confusion in numbering. This list constitutes an attempt to bring some order in the confusion. It is arranged chronologically according to the dates on which the Bando were published. The first number is the ordinal number in the list, followed by the date of the Bando, the number of the Bando with a short indication of the subject.

<u>ORDINAL NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>BANDO NO.</u>	<u>SUBJECT</u>
1	2 Sept. 43	30 A.O.	Rules governing the circulation of currency.
2	24 Sept. 43	61 A.O.	Rules governing the circulation and exchange of the Allied Military Currency.
3	30 Sept. 43	107 A.O.	Delegation of civil powers and power to issue Proclamations (Bando) to the Chief of the General Staff.
4	1 Oct. 43	4 A.O.	Establishment of the Commission for Food Supplies. (This Bando has also the number 234 A.O.)
5	1 Oct. 43	6 A.O.	Delegation of powers to issue Proclamations (Bando) relative to military law and procedure and to the military judicial organization.
6	2 Oct. 43	267 A.O.	Administration of the Bando by the Chief of the Staff. Administrative instructions to captains of merchant vessels.
7	2 Oct. 43	280 A.O.	Postponement and suspension of the trials in substantive and procedural law.
8	4 Oct. 43	1 A.O.	Rules relative to convening of extraordinary military war tribunals, appointment of judges for same.

two order in the confusion. It is assumed chronologically according to the dates on which the Bands were published. The first number is the original number in the list, followed by the date of the Band, the number of the Band with a short indication of the subject.

<u>ORIGINAL NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>BAND NO.</u>	<u>SUBJECT</u>
1	2 Sept. 43	34 A.O.	Rules governing the circulation of currency.
2	24 Sept. 43	62 A.O.	Rules governing the circulation and exchange of the Allied Military Currency.
3	30 Sept. 43	297 A.O.	Delegation of civil powers and power to issue Proclamations (Band) to the Chief of the General Staff.
4	1 Oct. 43	4 ~~was~~	Establishment of the Commission for Red Crosses. (This Band has also the number 214 A.O.)
5	1 Oct. 43	6 ~~was~~	Delegation of powers to issue Proclamations (Band) relative to military law and procedure and to the military judicial organization.
6	2 Oct. 43	217 A.O.	Advisement of ^(By Capt. Gustave M. Forto) Bands by the 1st Port Administration to capture of merchant vessels.
7	2 Oct. 43	285 A.O.	Portuguese and suspension of time limits in administrative and procedural law.
8	4 Oct. 43	1 ~~was~~	Rules relative to carrying of extraordinary military war tribunals, aggravation of punishments for war crimes.
9	7 Oct. 43	2	Acquisition of merchant vessels.
10	8 Oct. 43	3	Cases of merchant vessels not registered in the register of auxiliary state vessels. ³
11	16 Oct. 43	5	News and printed material received by public administration offices. (Note: This Band has also the number 296 A.O.)
12	16 Oct. 43	7	Rules on publication of acts which according to law must be published in the Gazette Officielle of Congo.

AMERICAN NO.	DATE	REMARKS
13	23 Oct. 43	8 Indemnity of volunteers for the B. 1244.
14	2 Nov. 43	12 Indemnity for war ships for the mercantile marine crews.
15	4 Nov. 43	3 Debris from the Italian Govern- ment of the war ships on which sailing boats and on which transported <i>Section 1244.</i>
16	4 Nov. 43	101 Debris pertaining to crews of wrecked mercantile vessels.
17	4 Nov. 43	21 Debris pertaining to militar- ized naval personnel embarked upon auxiliary vessels.

Desempeño personal, lo que me
espero mejorar pronto.

Deafies contributing to military
and naval personnel stationed upon
military vessels.

2

23 NOVEMBER, 1943.
ACC/32/8.

SUBJECT: ITALIAN GOVERNMENT
PROCLAMATIONS.

TO----- A.M.G. H.Q.
15 ARMY GROUP.

FROM-----CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

Further to my letter of 10 Nov. '43, I send you a list of the 17 Proclamations issued to date by the Italian Government in Brindisi.

Sixteen of the Proclamations have already been sent to you and I now enclose No. 6 to complete the list.

Although these Proclamations have been issued by the Chief of General Staff under powers delegated him by the King, some were prepared in the Italian Civil Affairs Office. The result has been a confusion in numbering, as explained in column 4 of attached list.

LB man
for CHIEF LIAISON OFFICER.
ALLIED CONTROL COMMISSION.

COPY TO-----MAJOR THACKRAH
LEGAL SUB-COMMISSION
ALLIED CONTROL COMMISSION.

TO----- A.L.G. H.Q.
15 ARMY GROUP.

FROM-----CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

Pursuant to my letter of 10 Nov. '43, I send you a list of the 17 Proclamations issued to date by the Italian Government in Brindisi.

Sixteen of the Proclamations have already been sent to you and I now enclose No. 6 to complete the list.

Although these Proclamations have been issued by the Chief of General Staff under powers delegated him by the King, some were prepared in the Italian Civil Affairs Office. The result has been a confusion in numbering, as explained in column 4 of attached list.

LB man
for CHIEF LIAISON OFFICER.
ALLIED CONTROL COMMISSION.

COPY TO-----MAJOR THACKER
LEGAL SUB-COMMISSION
ALLIED CONTROL COMMISSION.

*Find
every Proclamation is all in Commission?*

ELENCO DEI BANDI

Il presente elenco è in ordine di data.

Il primo numero è il numero d'ordine dell'elenco. Segue la data del bando.

Infine vi è il numero del bando, con l'argomento disciplinato in esso.

- 1 - 21/9 - 1943 - N° 38 A.C. - Norme relative alla circolazione monetaria.
- 2 - 24/9 - 1943 - " 61 A.C. - Norme relative alla circolazione e al cambio della valuta di guerra degli Alleati.
- 3 - 30/9 - 1943 - " 187 A.C. - Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.
- 4 - 1/10 - 1943 - " 4 - Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione.

N. B. - Questo bando ha anche il numero 284 A.C.

- 5 - 1/10 - 1943 - " 6 - Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari.
- 6 - 2/10 - 1943 - " 247 A.C. - Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.
- 7 - 2/10 - 1943 - " 280 A.C. - Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.
- 8 - 4/10 - 1943 - " 1 - Norme relative alla convocazione dei Tribunali militari di guerra, straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati.
- 9 - 7/10 - 1943 - " 2 - Requisizione di naviglio mercantile.
- 10 - 8/10 - 1943 - " 3 - Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

11 - 16/10 - 1943 - " 5 - Modelli e stannati occorrenti alle

data del bando.

Infine vi è il numero del bando, con l'argomento disciplinato in esso.

- 1 - 21/9 - 1943 - N° 38 A.C. - Norme relative alla circolazione monetaria.
- 2 - 24/9 - 1943 - " 61 A.C. - Norme relative alla circolazione e al cambio della valuta di guerra degli Alleati.
- 3 - 30/9 - 1943 - " 187 A.C. - Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.
- 4 - 1/10 - 1943 - " 4 - Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione.
N. B. - Questo bando ha anche il numero 284 A.C.
- 5 - 1/10 - 1943 - " 6 - Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari.
- 6 - 2/10 - 1943 - " 247 A.C. - Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.
- 7 - 2/10 - 1943 - " 280 A.C. - Proroga e sospensione di termini e trascrizioni.
- 8 - 4/10 - 1943 - " 1 - Norme relative alla convocazione dei Tribunali militari di guerra, straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati.
- 9 - 7/10 - 1943 - " 2 - Requisizione di naviglio mercantile.
- 10 - 8/10 - 1943 - " 3 - Equipaggi delle navi mercantili requisiti non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.
- 11 - 16/10 - 1943 - " 5 - Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.
N. B. - Questo bando ha anche il numero 286 A.C.

- 12 - 16/10 - 1943 - N° 7 - Disciplina delle pubblicazioni delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
- 13 - 28/10 - 1943 - " 8 - Arruolamento di volontari nel Regio Esercito.
- 14 - 1/11 - 1943 - " 12 - Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi nelle navi mercantili.
- 15 - 4/11 - 1943 - " 9 - Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.
- 16 - 4/11 - 1943 - " 10 - Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.
- 17 - 4/11 - 1943 - " 11 - Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario.

0540

- 13 - 28/10 - 1943 - " 8 - Arruolamento di volontari nel Regio Esercito.
- 14 - 1/11 - 1943 - " 12 - Indennità per risenti di guerra nei confronti degli equipaggi nelle navi mercantili.
- 15 - 4/11 - 1943 - " 9 - Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.
- 16 - 4/11 - 1943 - " 10 - Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.
- 17 - 4/11 - 1943 - " 11 - Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario.

12 Ottobre 1943

Num. 27

Si pubblica il Martedì ed il Venerdì

Spedizione in abbonamento postale



R. PREFETTURA DI BRINDISI

Foglio Annunzi Legali

Le richieste per le inserzioni si ricevono dal signor **CONCETTO CASTELLANO** Amministratore del foglio degli annunzi legali, presso la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno. Gli originali devono essere scritti su carta da bollo di lire otto, e compilati con carattere chiaro specialmente nei nomi e nella cifra.

Ogni richiesta di inserzione deve essere accompagnata dal deposito in contanti o per mezzo di cartolina vaglia di una somma pari al presunto ammontare della pubblicazione. Non si tiene alcun conto delle richieste se non siano accompagnate dal deposito preventivo in ragione di L. 25 per ogni facciata di carta bollata od uso bollo, scritta normalmente, in mancanza od insufficienza del deposito calcolato come sopra, non si dà corso alle pubblicazioni.

Il prezzo delle inserzioni per ogni linea o spazio di linea, è di centesimi cinquanta tanto per le prime pubblicazioni che per le successive, meno per quelle indicate nell'art. 17 istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1938, n. 3195 approvata con D. M. 25 maggio 1935.

La vendita e gli abbonamenti del presente foglio si fanno presso la Tipografia Editrice Brindisina in Brindisi: Piazza Carroli n. 33 Telefono 1112. Il prezzo di vendita del presente è in ragione di L. 0,06 per ogni facciata.

ANNUNZI GRATUITI

N. 90 gratis.

N. 187 A. C.

Bando del Comandante Supremo delle Forze Armate

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Comandante Supremo

delle Forze Armate

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 Luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 Giugno 1940 n. 566;

Ordina:

Art. 1.

I poteri civili e la facoltà di emanare bandi spettanti al Comandante Supremo delle Forze Armate, in virtù degli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 Luglio 1938 n. 1415, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo 30 Settembre 1943

Lto) Vittorio Emanuele

Controfirmato

Badoglio

N. 97 gratis.

Prot. N. 284 A. C. - 4

Bando

(Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione)

Noi Cavaliere di Gran Croce Generale d'Armata

Vittorio Ambrosio

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1. del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 Settembre 1943 n. 138 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 Giugno 1940 n. 566, che ordina l'applicazione

12-10-1942 — Foglio *Alleanza Legali della Prov. di Brindisi* N. 27 — 86

della legge di guerra nel territorio dello Stato:

Visto il R. D. L. 27 Dicembre 1940 n. 1716 che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 1941 n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo

Art. 1.

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del Regio Esercito per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2.

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un Commissario coadiuvato da un vice Commissario che esercita le funzioni di direttore dei servizi e capo del personale.

Art. 3.

Il Commissario dell'Alimentazione assolve i propri compiti per mezzo dei propri Uffici nonché dei sottosegnati organi:

- a) Sezioni Provinciali dell'alimentazione;
- b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
- c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;
- d) Consorzi agrari provinciali;
- e) Stabilimenti adibiti alla conservazione e trasformazione delle derrate;
- f) Commissioni, che a richiesta del Commissario dell'Alimentazione saranno messe a disposizione dell'Autorità Militare;
- g) Organi sindacali ed economici già esistenti o di eventuale istituzione per l'assolvimento dei compiti inerenti al servizio dell'alimentazione;
- h) Imprese di trasporto singole

e collettive e personale addetto alle operazioni di facchinaggio, comunque costituite di diritto o di fatto in società, cooperative, carovane e organizzazioni similari.

Art. 4.

Il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere l'opera dei funzionari dell'amministrazione dello Stato e di persone estranee all'amministrazione stessa e particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione.

Art. 5.

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1. - di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2. - di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6.

Il personale, dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando conservano integre ed inmutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R. D. 31 Ottobre 1942 n. 1611.

Art. 7.

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi, o nei casi di lieve entità con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Commissariato dell'Alimentazione sono a carico dell'Intendenza dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

Art. 9.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia e che non

12-10-1943 - Foglio Annunzi Legali della Prov. di Brindisi N. 27 - Pag. 87

siano in contrasto con le norme del presente bando.

Art. 10.

Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà fatta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo 1 Ottobre 1943.

Ambrosio

N. 98 gratis.

N. 38 A. C.

Bando del Comandante Supremo delle Forze Armate

Norme relative alla circolazione monetaria

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e d'Albania

Imperatore d'Etiopia

Comandante Supremo delle Forze Armate

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della Legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina

Art. 1. - I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia emessi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno circolare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche legali e giuridiche ai sensi della vigente legislazione. I titoli suddetti, pertanto, non dovranno essere muniti di ulteriore girata.

Art. 2. - I titoli di cui all'articolo precedente hanno potere liberatorio e dovranno anche essere accettati dagli uffici di riscossione dello Stato, dalle Ferrovie dello Stato, dagli Uffici delle Poste e dei Telegrafi e da tutte le Amministrazioni pubbliche, nonché dagli enti parastatali

e dai privati.

Art. 3. - I titoli di cui all'art. 1 saranno emessi per gli importi di L. 50, L. 100, L. 500, L. 1.000, L. 5.000, L. 10.000, L. 20.000, L. 50.000 e per avere potere liberatorio agli effetti del presente bando dovranno essere muniti della seguente stampiglia sottoscritta dal Direttore della Banca d'Italia o dai suoi Funzionari delegati:

"Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

"Il Direttore della Banca d'Italia
Sede (o Succursale o Agenzia)
di (firma),,

Art. 4. - Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nel Palbo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, addì 21 Settembre 1943.

Vittorio Emanuele

Controfirmato Badoglio

N. 99 gratis.

N. 61 A. C.

Bando del Comandante Supremo delle Forze Armate

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e d'Albania

Imperatore d'Etiopia

Comandante Supremo

delle Forze Armate

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della Legge di guerra approvata con R. D. 8 Luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 Giugno 1940 n. 566;

Vista la legge 10 Agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 28 Aprile 1910 n. 204;

Visto il D. M. 8 Dicembre 1934 n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

Ordina

Art. 1

12-10-1943 — Foglio Annunzi Legali della Prov. di Brindisi N. 27 — 1.88

La valuta cartacea emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso legale.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente articolo 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.

Una sterlina ossia 20 scellini vale lire 400 italiane.

Una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

Il ragguglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonché fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, addì 24 Settembre 1943.

Vittorio Emanuele

Controfirmato:

Il Capo del Governo
Pietro Badoglio

Tabella di ragguglio
fra le varie valute al cambio
fissato in via provvisoria

Dollari	Lire Sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	$\frac{1}{2}$ d	1

N. B. — 1 Dollaro = cts. 100 -
Lst. 1 = 20 scellini - Scel. 1 =
12 «pence».

Visto d'ordine

Il Capo del Governo
Badoglio

N. 100 gratis.

N. 286 A. C.

Bando

(Modelli e stampati occorrenti
alle pubbliche Amministrazioni)

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata
Vittorio Ambrosio

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 Settembre 1943 N. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Ordiniamo:

12-10-1943 — Foglio Annunzi Legali della Prov. di Brindisi N. 27 — Pag. 89

Art. 1.

Finchè non sarà possibile provvedere al regolare funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, tutti gli stampati, modelli, bollettini, assegni e vaglia postali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni alla cui stampa provvedeva il predetto Istituto, possono essere fatti stampare presso ditte private, dietro ordinazione dei Capi degli Uffici provinciali delle Amministrazioni stesse.

Art. 2.

Gli stampati dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato ad eccezione dei contrassegni speciali (filigrana, stampa in trasparenza) che sono propri dell'indicato Istituto, eliminato in ogni caso il fascio littorio.

Art. 3.

Il presente bando avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Brindisi.

Dal Comando Supremo 11 Ottobre 1943.

Ambrosio

B A R B O N G

Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI AUSTRIA

I. PERMANENTE D'ARMATA

Comandante Supremo delle Forze Armate

Visti gli artt. 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R. Decreto 8 Luglio 1868 n. 1415;

Visto il R. Decreto 10 Giugno 1940 n. 566;

Visto l'art. 17 comma I e il C.P. n. 1.

O R D I N A M O :

Art. 16. Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 C.P. n. 1, è esercitato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 20. Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel *Bollettino* annunziando legalmente di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo 1° Ottobre 1943

Controfirmato

Il Capo di Stato Maggiore Generale

A M B R O S I O

VITTORIO EMANUELE

ziari militari

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
I FERDINANDO D'ESPAGNA
Comandante Supremo delle Forze Armate

Visti gli art. 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato
con R. Decreto 8 luglio 1938 n. 1415;
Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n. 533;
Visto l'art. 17 comma I e II C.P. M.D.

ORDINE

Art. 16. Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e
alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordina-
menti giudiziari militari, di cui all'art. 17 C.O.M.D., è eser-
citato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 20. Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà
fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi
Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo 10 Ottobre 1943

Controfirmato
Il Capo di Stato Maggiore Generale
ALBERTO SIO

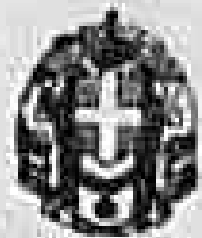
VITTORIO EMANUELE III

8 Ottobre 1943

Num. 26

Si pubblica il Martedì ed il Venerdì

Spedizione in abbonamento postale



R. PREFETTURA DI BRINDISI

Foglio Annunzi Legali

Le richieste per le inserzioni si ricevono dal signor **CONCETTO CASTELLANO** Amministratore del foglio degli annunzi legali, presso la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno. Gli originali devono essere scritti su carta da bollo di lire otto e compilati con carattere chiaro specialmente dei nomi e nelle cifre.

Ogni richiesta di inserzione deve essere accompagnata dal deposito in contanti o per mezzo di cartolina vaglia di una somma pari al presunto ammontare della pubblicazione. Non si tiene alcun conto delle richieste se non siano accompagnate dal deposito preventivo in ragione di L. 35 per ogni facciata di carta bollata od uso bollo, scritta normalmente. In mancanza od insufficienza del deposito calcolato come sopra, non si dà corso alle pubblicazioni.

Il prezzo delle inserzioni per ogni linea o spazio di linea, è di centesimi cinquanta tanto per le prime pubblicazioni che per le successive, meno per quelle indicate nell'art. 17 istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1936, n. 3195 approvate con D. M. 25 maggio 1936.

La vendita e gli abbonamenti del presente foglio si fanno presso la **Tipografia Editrice Brindisina** in Brindisi: Piazza Calorai n. 33. Telefono 1112. Il prezzo di vendita del presente è in ragione di L. 0,05 per ogni facciata.

ANNUNZI GRATUITI

N. 91 gratis.

Bando

del Capo di Stato Maggiore Generale nell'esercizio di facoltà delegata dal Comandante Supremo delle Forze Armate.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

Il Capo di Stato Maggiore Generale Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina

Art. 1.

Sono prorogati dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 tutti i termini di scadenza delle cambiali, de-

gli assegni cambiari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Sono esclusi da tale proroga i titoli esecutivi derivanti da contratti di locazione e comunque i crediti nascenti dagli stessi.

Sono altresì esclusi i debiti di imposte tasse e contributi, per cui sarà provveduto per le singole località qualora lo imporranno le circostanze belliche.

Art. 2.

Restano sospesi per lo stesso periodo i giudizi esecutivi in corso relativamente ai titoli suddetti e con le esclusioni di cui all'art. precedente.

Art. 3.

Sono altresì sospesi per la durata di cui all'art. 1. tutti i termini procedurali anche se perentori o di decadenza in materia civile, penale ed amministrativa, nonché quelli previsti nelle leggi finanziarie, pure se relativi alle dichiarazioni e rettifiche dei redditi, ed in qualsiasi altra legge a favore di chi provi essere stato impedito di osservarli a causa delle presenti contingenze di guerra.

8 - 10 - 1943 — Foglio Annunzi Legali della Prov. di Brindisi N. 26 — Pag. 83

Nel caso di contumacia o di mancata comparizione, il magistrato o il funzionario competente deve accertare di ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4.

La sospensione della prescrizione di cui all'articolo 2942 n. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato nell'art. 1. ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5.

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6.

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del territorio.

Dal Comando Supremo, 2 Ottobre 1943.

Ambrosio

N. 95 gratis.

N. 247 / A. C.

~~148~~ Bando
del Capo di Stato Maggiore Generale nell'esercizio di facoltà delegata dal Comandante Supremo delle Forze Armate.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

Il Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli art. 16 e 17 del testo delle leggi di guerra approvate con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di

eliminare, nelle attuali contingenze, impedimenti alla navigazione mercantile;

Ordina

Art. 1°

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a concedere anticipazioni ai capitani di navi mercantili finchè per gli stessi perduri la impossibilità di comunicare con i rispettivi armatori e di ottenere da questi i fondi necessari per urgenti esigenze delle rispettive navi, a cui non possa provvedersi con il ricavato di noli o con altro mezzo di pronta soluzione.

Le anticipazioni sono limitate:

- 1) - al rifornimento di combustibili, lubrificanti e consumi per il viaggio in corso e per le soste in porto;
- 2) - alle spese di vitto per il mese in corso o per il viaggio in corso;
- 3) - alla corresponsione agli equipaggi delle paghe e assegni accessori per il mese in corso ed eventuali arretrati del mese precedente;
- 4) - alle spese di riparazioni urgenti prescritte dal Registro Italiano Navale per cifra non eccedente le lire cinquantamila.

Art. 2°

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio, e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quanto vi sia, e dagli ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti, che riterranno utili a tal fine.

Art. 3°

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolando la sostituzione della somma ottenuta ed altri

8-10-1943 — *Foglio Annunzi Legali della Prov. di Brindisi* N. 26 — Pag. 84

eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo

Art. 4.º

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5.º

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate dall'armatore entro quindici giorni della comunicazione del suo debito, che gli sarà fatta dal Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 6.º

Le anticipazioni sono privilegiate sulle navi e sulle pertinenze con grado immediatamente successivo al n. 1 dell'articolo 552 del Codice di Navigazione. Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 7.º

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a chiedere di volta in volta alle Sezioni delle Regie Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli a titolo di anticipazione al Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile, i fondi necessari per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.º

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredate dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale.

Art. 9.º

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

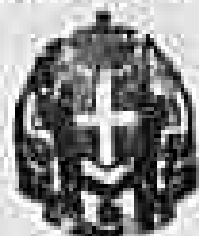
Dal Comando Supremo
2 Ottobre 1943
Ambrosio

19 Ottobre 1943

Num. 28

Si pubblica il Martedì ed il Venerdì

Spedizione in abbonamento postale



R. PREFETTURA DI BRINDISI

Foglio Annunzi Legali

Le richieste per le inserzioni si ricevono dal signor **CONCETTO CASTELLANO** Amministratore del foglio degli annunzi legali, presso la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno. Gli originali devono essere scritti su carta da bollo di lire otto, e compilati con carattere chiaro specialmente nei nomi e nelle cifre.

Ogni richiesta di inserzione deve essere accompagnata dal deposito in contanti o per mezzo di cartolina vaglia di una somma pari al presunto ammontare della pubblicazione. Non si tiene alcun conto delle richieste se non siano accompagnate dal deposito preventivo in ragione di L. 25 per ogni facciata di carta bollata ed uso bollo, scritta normalmente. In mancanza ed inutilità del deposito calcolato come sopra, non si dà corso alle pubblicazioni.

Il prezzo delle inserzioni per ogni linea o spazio di linea, è di centesimi cinquanta tanto per le prime pubblicazioni che per le successive, meno per quelle indicate nell'art. 17 istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1870, n. 3195 approvate con D. M. 25 maggio 1895.

La vendita e gli abbonamenti del presente foglio si fanno presso la Tipografia Editrice Brindisina in Brindisi; Piazza Carulli n. 33. Telefono 1112. Il prezzo di vendita del presente è in ragione di L. 0,96 per ogni facciata.

ANNUNZI GRATUITI

N. 101 gratis.

Bando N. 1

(Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari).

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata
Vittorio Ambrosio

Capo di Stato Maggiore Generale
Visto l'articolo 1 del Bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 17 - 20 - 283 - 284 - 285 - 290 C. P. M. G.;

Visto l'art. 14 dell'ordinamento Giudiziario Militare di Pace e gli articoli 84 - 85 - 86 - 87 - 88 dell'ordinamento Giudiziario di Guerra approvati con R. D. 9 - 9 - 1941;

Visto l'art. 4 del R. D. L. 29 - 7 - 1943 n. 668;

Ordiniamo

Art. 1.

I Tribunali Militari di Guerra Straordinari, nei territori dichiarati

« zona di operazioni », oltre quanto stabilito, dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

a) novero alle operazioni militari (art. 52 c. p. m. g.);

b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1. e 2. capoverso dell'art. 54 c. p. m. g.;

c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1. e 2. capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;

d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);

e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);

f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);

g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista del capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.);

h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

i) rivolta (art. 174 c. p. g., art. 47 c. p. m. g.);

l) ammutinamento (art. 175 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

19-10-1943 — Foglio Annunzi degli della Prov. di Brindisi N.28 — Pag. 91

m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. p., art. 47 c. p. m. g.);
n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);

o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c. p. m. p., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti, potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c. p. m. g.);

c) aiuto o informazioni a spie o altri agenti nemici (art. 62 c. p. m. g.);

Per tutti i reati punibili con la morte e per quelli elencati in questo articolo, i tribunali militari di guerra straordinari possono essere convocati anche quando l'imputato non sia stato arrestato in flagranza.

Art. 2

Per la convocazione e la costituzione dei tribunali militari di guerra straordinari, nonché per la procedura che essi debbono seguire valgono le norme attualmente vigenti; tuttavia la convocazione può avvenire anche per ordine dei Comandanti di Presidio militare che rivestano il grado di generale sempre che nel territorio del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità.

Quando l'imputato appartenga alla R. Aeronautica i competenti comandi di Squadra Aerea richiederanno al Comando di Corpo d'Armata competente per territorio la convocazione del tribunale Militare di Guerra straordinario.

Analogamente agiranno i Comandi di Marina fuori delle ipotesi nelle quali è previsto la competenza del Tribunale di Bordo.

Art. 3

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. p. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

a) abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);

c) intelligence o corrispondenze col nemico quando queste abbiano prodotto danno alle FF. AA. dello Stato (art. 54 parte 1^a c. p. m. g.);

d) spionaggio militare (art. 59 c. p. m. g.);

e) abbandono del comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94 parte 1^a c. p. m. g.);

f) resa (art. 103 c. p. m. g.);

g) manifestazioni arbitrarie per arrendersi (art. 108 c. p. m. g.);

h) abbandono del posto durante il combattimento (art. 119 c. p. m. g.);

i) comandante che non tiene il posto di combattimento, quando ciò avvenga con dolo (art. 120 c. p. m. g.);

l) diserzione al nemico (art. 143 c. p. m. g.);

m) diserzione in presenza del nemico (art. 144 c. p. m. g.);

n) saccheggio (art. 186 c. p. m. g.);

Art. 6

Il presente Bando entra immediatamente in vigore.

La pubblicazione avrà luogo mediante radiodiffusione, inserzione sui giornali ed affissione per mezzo di manifesti murali.

Comando Supremo 4 ottobre 1943.

F.to Ambrosio

BANDO N° 2

(Requisizione naviglio mercantile)

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

- visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n.187 con cui la facoltà di emanare bandi é stata delegata al Capo di S.M. Generale;
- visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n.1415;
- visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;
- vista la legge 13 luglio 1939, n.1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
- ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale,

O R D I N I A M O:

Art. 1°

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo Italiano.

Art. 2°

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla data del 3 settembre 1943 erano già requisite ed iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

- visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n.187 con cui la facoltà di emanare bandi é stata delegata al Capo di S.M. Generale;
- visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n.1415;
- visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;
- vista la legge 13 luglio 1939, n.1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
- ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale,

O R D I N I A M O:

Art. 1°

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo Italiano.

Art. 2°

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla data del 3 settembre 1943 erano già requisite ed iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Art. 3°

Le navi mercantili requisite come indicato al precedente articolo 1° non saranno iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, e gli equipaggi delle navi predette non verranno militarizzati.

= 2 =

Art. 4°

Per tutte le navi che verranno requisite in ottemperanza al presente bando, la requisizione decorrerà dalla data del 3 settembre 1943, qualunque sia la data con la quale verrà compilato il processo verbale di requisizione.

Art. 5°

Le navi mercantili requisite in base al presente bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6°

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

= dal Comando Supremo, 11 7 ottobre 1943 =

f.to A M B R O S I O



Art. 5°

Le navi mercantili requisite in base al presente bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6°

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

= dal Comando Supremo, li 7 ottobre 1943 =

f.to A M B R O S I O



B A N D O N°3

EQUIPAGGI DELLE NAVI MERCANTILI REQUISITE NON ISCRITTE NEL RUOLO
DEL NAVIGLIO AUSILIARIO DELLO STATO - - - - -

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMEROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate
30 Settembre 1943, N°187, con cui la facoltà di emanare bandi è
stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della Legge di guerra
approvato con R.D. 8 Luglio 1938, N°1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940, N°566;

Visto il bando 7 Ottobre 1943, N°2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplina-
re ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercanti
li nazionali requisite in virtù del citato bando 7 Ottobre 1943, N°2;

O R D I N I A M O

Art. 1°

Gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, requisite giu-
sta le disposizioni di cui all'art. 1 del bando 7 Ottobre 1943, N°2,
i quali non verranno militarizzati, come previsto dall'art. 3 del
bando predetto, conserveranno a bordo delle navi sulle quali sono
imbarcati il grado e gli incarichi loro assegnati dalla tabella di

DEL NAVIGLIO AUSILIARIO DELLO STATO - - - - -

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate
30 Settembre 1943, N°187, con cui la facoltà di emanare bandi è
stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della Legge di guerra
approvato con R.D. 8 Luglio 1938, N°1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940, N°566;

Visto il bando 7 Ottobre 1943, N°2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplina-
re ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercanti
li nazionali requisite in virtù del citato bando 7 Ottobre 1943, N°2;

ORDINIAMO

Art. 1°

Gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, requisite giu-
sta le disposizioni di cui all'art. 1 del bando 7 Ottobre 1943, N°2,
i quali non verranno militarizzati, come previsto dall'art. 3 del
bando predetto, conserveranno a bordo delle navi sulle quali sono
imbarcati il grado e gli incarichi loro assegnati dalla tabella di
equipaggiamento delle navi stesse.

Art. 2°

Agli equipaggi delle navi predette sarà corrisposto il trat-
tamento economico, (raga, panatica, indennità per il lavoro straordi-
nario, rischi di guerra, premi speciali ecc.) previsto dai ~~cont~~^{tratt}ati
collettivi, dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore alla da

ta del presente bando.

Art. 3°

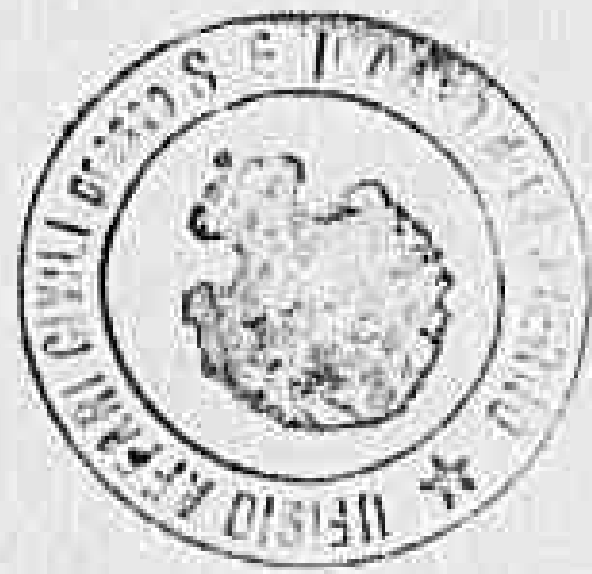
All'atto in cui le navi mercantili già requisite che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passeranno al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 8 Ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesche dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la smilitarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4°

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 8 Ottobre 1943

A M B R O S I O



Art. 3°

All'atto in cui le navi mercantili già requisite che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passeranno al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 8 Ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesche dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la smilitarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4°

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 8 Ottobre 1943

A M B R O S I O



22 Ottobre 1943

Num. 29

Si pubblica il Martedì ed il Venerdì

Spedizione in abbonamento postale



R. PREFETTURA DI BRINDISI

Foglio Annunzi Legali

Le richieste per le inserzioni si ricevono dal signor **CONCETTO CASTELLANO** Amministratore del foglio degli annunzi legali, presso la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno. Gli originali devono essere scritti su carta da bollo di lire otto, e compilati con carattere chiaro specialmente nei nomi e nelle cifre.

Ogni richiesta di inserzione deve essere accompagnata dal deposito in contanti o per mezzo di cartolina vaglia di una somma pari al presunto ammontare della pubblicazione. Non si tiene alcun conto delle richieste se non sono accompagnate dal deposito preventivo in ragione di L. 25 per ogni facciata di carta bollata ed uso bollo, scritta normalmente. In mancanza ed insufficienza del deposito calcolato come sopra, non si dà corso alle pubblicazioni.

Il prezzo delle inserzioni per ogni linea o spazio di linea, è di centesimi cinquanta tanto per le prime pubblicazioni che per le successive, meno per quella indicata nell'art. 17 Istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3196 approvate con D. M. 26 maggio 1895.

La vendita e gli abbonamenti del presente foglio si fanno presso la **Tipografia Editrice Brindisina** in Brindisi, Piazza Cairoli n. 33. Telefono 1112. Il prezzo di vendita del presente è in ragione di L. 0,06 per ogni facciata.

ANNUNZI GRATUITI

N. 102 gratis.

N. 7

Bando 7

(Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno)

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata
Vittorio Ambrosio

Capo di Stato Maggiore Generale
Visto Part. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 Settembre 1943 n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare la pubblicazione dei provvedimenti e delle istanze che per legge devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno, in tutti i casi in cui per legge sia richiesta la pubblicazione in detta Gazzetta

di una istanza o di un provvedimento, tale pubblicazione potrà essere sostituita a tutti gli effetti di legge da quelle eseguite nel Foglio Annunzi Legali della Provincia secondo le modalità in appresso indicate.

Art. 2

Ove si tratti di istanze, la pubblicazione dovrà aver luogo nel Foglio Annunzi Legali di almeno quattro provincie, in esse compresa quella in cui il richiedente ha il domicilio, mentre nel caso di provvedimento, spetta all'Autorità che lo emette indicare in quali provincie il provvedimento dovrà essere pubblicato sul Foglio Annunzi Legali.

Art. 3

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali, di ciascuna provincia e mediante affissione nell'albo dei Comuni.

Dal Comando Supremo, 16 Ottobre 1943.

Ambrosio

5. Novembre 1943

Num. 30

pubblica il Martedì ed il Venerdì

Spedizione in abbonamento 20% A.D.



R. PREFETTURA DI BRINDISI

Foglio Annunzi Legali

Le richieste per le inserzioni si ricevono dal signor **CONCETTO CASTELLANO**, Amministratore del foglio degli annunzi legali, presso la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno. Gli originali devono essere scritti su carta da bollo di lire otto, e compilati con carattere chiaro specialmente nei nomi e nelle cifre.

Ogni richiesta di inserzione deve essere accompagnata del deposito in contante o per mezzo di cartolina postale di una somma pari al presunto ammontare della pubblicazione. Non si tiene alcun conto delle richieste se non siano accompagnate dal deposito preventivo in ragione di L. 25 per ogni facciata di carta bollata od uso bollo, scritta normalmente. In mancanza od insufficienza del deposito calcolato come sopra, non si dà corso alle pubblicazioni.

Il prezzo delle inserzioni per ogni linea o spazio di linee, è di centesimi cinquanta tanto per le prime pubblicazioni che per le successive, meno per quelle indicate nell'art. 17. Tariffoni speciali per l'emissione della legge 30 giugno 1936, n. 1196 approvata con D. M. 26 maggio 1936.

La vendita e gli abbonamenti del presente foglio si fanno presso la **Tipografia Editrice Brindisina** in Brindisi, Piazza Garibaldi n. 33 Telefono 1112. Il prezzo di vendita del foglio è di L. 0,05 per ogni facciata.

ANNUNZI GRATUITI

N. 103 gratis.

Bando N. 8

(Arruolamento di volontari nel R. Esercito).

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata
Vittorio Ambrosio

Capo di Stato Maggiore Generale
Visto l'art. 1. del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A. C. col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566 che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca.

Ordiniamo:

Art. 1.

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di «reparti volontari» destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purché posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3.

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4.

I militari appartenenti ai «reparti volontari» vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale contrassegno: saranno inquadrati con ufficiali, sottufficiali e graduati tratti pure dai volontari (che abbia-

5-11-1943 — Fogli *Annunzi Legali della Prov. di Brindisi* N. 30 Pag. 94

no i voluti requisiti), o da quelli già alle armi e che ne facciano domanda.

Art. 5

Trattamento economico e vitto;
a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo di quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura;

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive: supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia;

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6.

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7.

Modalità per l'arruolamento. Gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai "centri ordinamento volontari", appositamente costituiti.

Art. 8.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del territorio.

Dal Comando Supremo,
li 28 Ottobre 1943.

Ambrosio

B A N D O N. 12

(Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili).

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generalé d'Armata VITTORIO A. BROGIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1° del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 127 A.C. con quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della Legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale o addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al di sotto del 38° parallelo o lungo le coste della Grecia al di sotto del 40° parallelo, vengono elevate per alcune categorie di personale: dal 196% al 246% e per altre categorie dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

O R D I N I A M O

Art. 1°

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2°

Il presente bando ha effetto dal 1° Novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle

Generalé d'Armata VITTORIO A MBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1° del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A.C. con quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 6 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al di sotto del 38° parallelo o lungo le coste della Grecia al di sotto del 40° parallelo, vengono elevate per alcune categorie di personale; dal 196% al 246% e per altre categorie dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

O R D I N I A M O

Art. 1°

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2°

Il presente bando ha effetto dal 1° Novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo 1° Novembre 1943

A M B R O S I O

7

BANDO N° 9

RIASSICURAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO DEI RISCHI DI GUERRA
SUI MOTOVELLIERI E SULLE MERCI TRASPORTATE - + + + - - - - -

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 Settembre 1943 N° 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938 N° 1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940 N° 566;

Visto il R.D. L. 23 Novembre 1939 N° 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovellieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazioni Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

ORDINAMENTO

Art. 1°

A partire dal 1° Novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovellieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2°

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 Settembre 1943 N° 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938 N° 1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940 N° 566;

Visto il R.D.L. 23 Novembre 1939 N° 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovielieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazioni Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

O R D I N I A M O

Art. 1°

A partire dal 1° Novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovielieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2°

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già in vigore stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i

rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3°

Fino a nuove ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARST.

Art. 4°

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943

A M B R O S I O



delle rispettive provincie e presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3°

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARST.

Art. 4°

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943

A M B R O S I O



B A N D O N°10

COMPETENZE SPETTANTI AGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI MERCANTILI SINISTRATE

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 Settembre 1943, N°137 A.C., con il quale la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della Legge di guerra approvata con R.D. 8 Luglio 1938 N°1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940 N°566;

Visto il nostro bando 2 Ottobre 1943, N°247 A.C.;

Riteneuta la pronta necessità di provvedere, nella attuali condizioni alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate ;

O R D I N I A M O

Art. 1°

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 Settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle ragioni ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, stru-

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 Settembre 1943, N° 187 A.C., con il quale la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della Legge di guerra approvata con R.D. 8 Luglio 1938 N° 1415;

Visto il R.D. 10 Giugno 1940 N° 566;

Visto il nostro bando 2 Ottobre 1943, N° 247 A.C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali condizioni alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

ORDINANZA

Art. 1°

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le R.R. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 Settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle taglie ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici ed utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2°

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno all' ~~al~~ Capitano o all' Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell' equipaggio e la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano, nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3°

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all' art. 1° sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all' Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l' armatore.

Art. 4°

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall' armatore entro venti giorni dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5°

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall' armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all' art. 552 N° 2 del Codice di navigazione. - Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno all'X Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio e la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano, nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3°

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1° sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all'Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l'armatore.

Art. 4°

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall'armatore entro venti giorni dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5°

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall'armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all'art. 552 N°2 del Codice di navigazione. - Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6°

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del codice della navigazione.

Art. 7°

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del codice di navigazione.

Art. 8°

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando N° 247-A.C. del 2 Ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9°

I fondi necessari per le anticipazioni di cui all'art. 1° saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a sconto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tanto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata della relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero, ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Le RR.Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del codice della navigazione.

Art. 7°

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del codice di navigazione.

Art. 8°

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando N°247-A.C. del 2 Ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di data anteriori al presente bando.

Art. 9°

I fondi necessari per le anticipazioni di cui all'art. 1° saranno richiesti di volta in volta dalle RR.Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR.Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tanto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR.Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero, ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR.Tesorerie Provinciali.

Art. 110

Il presente entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943

A M E R O S I O



Il presente entra in vigore immediatamente. Essendo
 blicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Pro
 vincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Por
 to.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943



A M B E R O S I O

0581